



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 – 2020 - Approvazione Schema di bando - **Sottomisura 4.2 Operazione A) - Investimenti materiali e immateriali realizzati da imprese agroalimentari e Operazione B) - Investimenti materiali e immateriali per la riduzione dei consumi energetici.** Istituzione e comunicazione alla Commissione europea del relativo regime di aiuto – Recepimento delle osservazioni della Commissione sul regime di aiuto.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Servizio Ambiente e Agricoltura dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria e il D.Lgs 118/2011;

VISTA la proposta del dirigente del servizio Ambiente e Agricoltura che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

D E L I B E R A

- di recepire le osservazioni pervenute dalla struttura competente in materia di aiuti di Stato del settore agricolo e dello sviluppo rurale della Commissione europea, così come contenute nello Schema di bando allegato A alla presente deliberazione, della quale è parte integrante, relativo alla Sottomisura 4.2, Operazione A) - Investimenti materiali e immateriali realizzati da imprese agroalimentari e Operazione B) - Investimenti materiali e immateriali per la riduzione dei consumi energetici, del PSR Marche 2014-2020 approvato dalla Commissione europea e dalla Regione Marche ai sensi del Regolamento UE n. 1305/2013 e nelle "Condizioni generali di validità dei



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

regimi di aiuto di Stato e di ammissibilità delle operazioni soggette alle regole sugli aiuti di Stato”, allegato B alla presente deliberazione, della quale è parte integrante. Gli allegati del presente atto contengono le necessarie modifiche per il recepimento delle osservazioni comunitarie, sostituendo i corrispondenti allegati A e B della DGR n. 126/2016.

- di stabilire che la maggiorazione del 10% a favore delle micro e piccole imprese, come previsto dal punto 10 dell’articolo 44 del Reg UE 702/2014, verrà applicata solo a seguito dell’avvenuta modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 – 2020 e che gli investimenti connessi alla produzione di biocarburanti o energia da fonti rinnovabili verranno finanziati in regime “de minimis” in conformità al Reg. UE 1407/2013 della Commissione in assenza di eventuali modifiche del PSR.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Elisa Moroni)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Luca Ceriscioli)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Reg. (UE) n.1303/2013 del 17.12.2013, recante disposizioni generali e comuni sui Fondi Strutturali e di Investimento Europei (ESI);
- Reg. (UE) n.1305/2013 per il sostegno alla sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR)
- Reg. UE n.240/2014 recante un Codice Europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei
- Approvazione in Consiglio n. 108 del 17/07/2014 “Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 - 2020 in attuazione del Reg. (UE) 1305 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013”;
- Decisione n. 5345 del 28/7/2015 della Commissione Europea che approva il PSR Marche 2014-2020;
- Deliberazione amm.va n. 3 del 15/9/2015 del Consiglio Regionale di approvazione del PSR Marche 2014-2020;
- Comunicazione della Commissione Europea 2014/C 204/01 “Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali” pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 204 del 01/07/2014;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- Comunicazione della Commissione Europea 2014/C 198/01 "Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione", pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 198 del 27/06/2014;
- Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25/06/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 193 del 01/07/2014;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014 che dichiara alcune categorie di aiuto compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26/06/2014;
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24/12/2013;
- DGR 24 del 18/01/2016 "Reg. (CE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014/2020 - Reg (CE) 1407/2013 REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» Misure del PSR attivate in regime di "de minimis"".
- DGR 660 del 7/8/2015 "Proposta di deliberazione di competenza dell'Assemblea legislativa regionale concernente: "approvazione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014-2020 in attuazione del reg. UE n. 1305 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e revoca della deliberazione n. 130 del 21/05/2015".
- DGR 126 del 22/02/2016 "Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 - 2020 - Approvazione Schema di bando - Sottomisura 4.2 Operazione A) - Investimenti materiali e immateriali realizzati da imprese agroalimentari e Operazione B) - Investimenti materiali e immateriali per la riduzione dei consumi energetici. Istituzione e comunicazione alla Commissione europea del relativo regime di aiuto.

Motivazione

Con DGR n. 126/2016 del è stato approvato lo Schema di bando della Misura 4, Sottomisura 4.2, Operazione A) - Investimenti materiali e immateriali realizzati da imprese agroalimentari e Operazione B) - Investimenti materiali e immateriali per la riduzione dei consumi energetici, ed è stato istituito e comunicato alla Commissione europea del relativo regime di aiuto.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Con nota di prot. (2016)1066181 - 02/03/2016, la Commissione europea (Direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale, Direzione I. Legislazione agricola e procedure) ha formulato 5 osservazioni allo Schema di bando sopra richiamato.

Con la presente proposta di deliberazione, mediante la sostituzione integrale del testo degli allegati A e B della DGR n. 126/2016, si intende accogliere le richieste avanzate dalla struttura competente della Commissione europea.

In particolare, con riferimento al paragrafo 1 dello Schema di bando "Definizioni", è stato chiesto che la definizione di "impresa in difficoltà" sia riferita anche all'articolo 2, punto 14, del Reg. (UE) n. 702/2014 e non solo all'identica definizione contenuta nella Parte I, capitolo 2.4, comma 15 degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C GUCE 204/1 del 01/07/2014).

Detta definizione sarà pertanto integrata con l'indicazione anche del Reg. (UE) n. 702/2014.

La seconda osservazione riguarda la richiesta di inserimento della c.d. clausola "Deggendorf" di cui all'articolo 1, paragrafo 5, del Reg. (UE) n. 702/2014 anche nel paragrafo 5 dello Schema di bando "Condizioni di ammissibilità all'aiuto" (sottoparagrafo 5.1).

Tale sottoparagrafo è integrato con la clausola "Deggendorf".

La terza richiesta riguarda una precisazione relativa al punto 30 del cap. 5.3.2 che fa riferimento all'area di sedime su cui insistono i fabbricati usati e delle relative pertinenze che vengono incluse nel valore di stima dell'immobile oggetto di compravendita ed incluso nel progetto. Tale punto verrà integrato con la precisazione che il valore di detta area non potrà superare il 10% dei costi totali ammissibili per l'operazione proposta.

La quarta richiesta riguarda l'eliminazione dell'ultimo capoverso dell'allegato B della DGR n. 73/2014.

È pertanto eliminata nell'allegato B della presente proposta di deliberazione la dicitura "È prevista una deroga nel caso in cui il sostegno sia erogato tramite strumenti finanziari. Ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 11, del regolamento 1303/2013 infatti, *"il trattamento dell'IVA al livello degli investimenti realizzati dai destinatari finali non è preso in considerazione ai fini della determinazione dell'ammissibilità della spesa nell'ambito dello strumento finanziario"*. Nel caso di combinazione del sostegno erogato tramite strumenti finanziari con sovvenzioni dirette, alle sovvenzioni si applica comunque l'articolo 69, paragrafo 3, lettera c."

La quinta osservazione verte sul fatto che, in attesa di modifica del PSR, non è possibile incrementare l'aiuto del 10% alle micro e piccole imprese che trasformano prodotti allegato I del trattato solo come prodotti in entrata, così come non è possibile per la stessa tipologia di imprese, finanziare progetti che prevedano interventi agroenergetici. È pertanto eliminata la maggiorazione di contributo del 10% prevista al punto b) del cap. 5.4.1 dello schema di bando, mentre la possibilità di finanziare progetti che prevedano la realizzazione di impianti agroenergetici nelle micro e piccole imprese che trasformano prodotti allegato I del trattato solo come prodotti in entrata, è limitata al solo regime DE MINIMIS.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Di questo se ne darà conto nel riscontro alla nota pervenuta dalla struttura sopra citata della Commissione europea.

Il riscontro conterrà in allegato la presente proposta di deliberazione.

Con il presente atto si conferma l'attestazione della copertura finanziaria già avvenuta con la DGR n. 126/2016.

Esito dell'istruttoria

Alla luce delle considerazioni sopra riportate si propone alla Giunta Regionale l'adozione del presente atto deliberativo.

Il responsabile del procedimento
(Francesco Pettinari)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria già attestata con DGR n. 126/2016 e confermata con il presente atto per un importo di € 853.200,00.

Il responsabile della PO
Controllo contabile della spesa2
(Stefania Denaro)

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMBIENTE E AGRICOLTURA

La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale.

Il dirigente del Servizio
Cristina Martellini

La presente deliberazione si compone di n. _____ pagine, di cui n. _____ pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Il segretario della Giunta
(Elisa Moroni)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO A



REGIONE MARCHE
SERVIZIO AMBIENTE E AGRICOLTURA

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 – BANDO MISURA 4 – INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Sottomisura 4.2 Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli.

Operazione A) Investimenti materiali e immateriali realizzati da imprese agroalimentari.

Operazione B) Investimenti materiali e immateriali per la riduzione dei consumi energetici.

Obiettivi: La misura è finalizzata a garantire il sostegno alle imprese agroalimentari che realizzano investimenti materiali e immateriali, funzionali all'ammodernamento delle strutture di trasformazione, e commercializzazione.

Destinatari del bando: Imprese che operano nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, di cui all'Allegato I del trattato, come prodotti in ingresso del ciclo di lavorazione.

Annualità: 2016

Dotazione finanziaria assegnata:

La dotazione finanziaria assegnata per l'anno 2016 è pari ad € XXXXXXXX,00

Scadenza per la presentazione delle domande:

XXXXXXXX ore 13,00

Responsabile del procedimento

Responsabile regionale: Dott. Francesco Pettinari

Tel. 071-806.3686 – **Indirizzo mail:** francesco.pettinari@regione.marche.it



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Sommario

1. Definizioni	9
2. Obiettivi e finalità	12
3. Ambito territoriale	13
4. Dotazione finanziaria	13
5. Descrizione del tipo di intervento	13
5.1 Condizioni di ammissibilità all'aiuto	13
5.1.1 <i>Requisiti del soggetto richiedente</i>	13
5.1.2 <i>Requisiti dell'impresa</i>	13
5.1.3 <i>Requisiti del progetto</i>	14
5.2 Tipologia dell'intervento	18
5.2.1 <i>Aiuto agli investimenti</i>	18
5.3 Spese ammissibili e non ammissibili	18
5.3.1 <i>Spese ammissibili</i>	18
5.3.2 <i>Spese non ammissibili</i>	20
5.4 Importi ammissibili e percentuali di aiuto	22
5.4.1 <i>Entità dell'aiuto</i>	22
5.5 Selezione delle domande di aiuto	23
5.5.1 <i>Criteri per la selezione delle domande</i>	23
5.5.2 <i>Modalità di formazione della graduatoria</i>	27
6. Fase di ammissibilità	28
6.1 Presentazione della domanda di aiuto	28
6.1.1 <i>Modalità di presentazione delle domande</i>	28
6.1.2 <i>Termini per la presentazione delle domande</i>	28
6.1.3 <i>Documentazione da allegare alla domanda a pena di inammissibilità della domanda o dei singoli interventi</i>	29
6.1.4 <i>Errori sanabili o palesi, documentazione incompleta, documentazione integrativa</i>	32
6.2 Istruttoria di ammissibilità della domanda di aiuto	34
6.2.1 <i>Controlli amministrativi in fase di istruttoria</i>	34
6.2.2 <i>Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente</i>	36
6.2.3 <i>Richiesta di riesame</i>	36
6.2.4 <i>Completamento dell'istruttoria e redazione della graduatoria</i>	37



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

6.2.5	<i>Pubblicazione della graduatoria e comunicazione di finanziabilità</i>	37
7.	Fase di realizzazione e pagamento	37
7.1	Variazioni progettuali	37
7.1.1	<i>Presentazione delle domande di variazione progettuale</i>	38
7.1.2	<i>Documentazione da allegare alla variante</i>	39
7.1.3	<i>Istruttoria delle domande</i>	39
7.2	Adeguamenti tecnici e modifiche progettuali non sostanziali	40
7.3	Domanda di pagamento dell'anticipo	40
7.3.1	<i>Presentazione delle domande</i>	41
7.3.2	<i>Istruttoria delle domande</i>	41
7.4	Domanda di pagamento di acconto su Stato Avanzamento Lavori (SAL)	41
7.4.1	<i>Presentazione delle domande</i>	41
7.4.2	<i>Istruttoria delle domande</i>	43
7.5	Domanda di pagamento di saldo	43
7.5.1	<i>Presentazione delle domande</i>	43
7.5.2	<i>Istruttoria delle domande</i>	45
7.5.3	<i>Domande di proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori.</i>	46
7.6	Impegni dei beneficiari	46
7.6.1	<i>Disposizioni in materia di informazione e pubblicità.</i>	48
7.7	Controlli e sanzioni.	49
7.8	Richieste di riesame e presentazione di ricorsi	49
7.9	Informativa trattamento dati personali e pubblicità	50

1. Definizioni

AGEA: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Marche.

AUTORITA' DI GESTIONE (AdG): Regione Marche - Servizio Ambiente e Agricoltura. Responsabile dell'Autorità: Dirigente del Servizio Ambiente e Agricoltura della Regione Marche.

BENEFICIARIO: soggetto la cui domanda di aiuto risulta finanziabile con l'approvazione della graduatoria, responsabile dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni oggetto del sostegno.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

CANTIERABILITÀ: sono cantierabili le proposte di investimento che, al momento della presentazione della domanda, sono corredate da tutti i titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente (autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta, comunicazioni, Segnalazione Certificata di Inizio Attività – SCIA, permesso di costruire, ecc.).

CODICE UNICO DI IDENTIFICAZIONE AZIENDALE (CUAA): codice fiscale dell'azienda da indicare in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione.

COMITATO DI COORDINAMENTO DELLA MISURA (CCM): Comitato istituito per il coordinamento e l'omogeneizzazione dell'attività istruttoria per ciascuna Misura costituito dai responsabili provinciali e dal responsabile regionale di misura.

CONTO CORRENTE DEDICATO: conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario, dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi alle misure del PSR che lo richiedono. Il beneficiario dovrà utilizzare questo conto sia per effettuare tutti i pagamenti relativi a una domanda di aiuto che per ricevere il relativo contributo. L'utilizzo di questo conto permetterà la tracciabilità dei flussi finanziari e l'eventuale canalizzazione del contributo (mandato irrevocabile alla riscossione).

DECISIONE INDIVIDUALE DI CONCEDERE IL SOSTEGNO: provvedimento dell'Autorità di Gestione con il quale viene approvata la graduatoria unica regionale e concesso il contributo ai beneficiari che occupano una posizione utile in graduatoria.

DEMARCAZIONE: termine indicato per definire la delimitazione degli investimenti che possono essere finanziati con più Regolamenti Comunitari.

DOMANDA DI AIUTO: domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime di aiuto in materia di Sviluppo Rurale.

DOMANDA DI PAGAMENTO: domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento/erogazione di un sostegno concesso a seguito dell'ammissione della domanda di aiuto.

DOMICILIO DIGITALE: indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) presso il quale la P. A. effettuerà ogni comunicazione al richiedente inerente il procedimento. (art. 17 l. r. 3/2015).

ELEGGIBILITA' DELLE SPESE: sono eleggibili al cofinanziamento comunitario del FEASR tutte le spese sostenute dall'avente diritto a decorrere dal giorno successivo la presentazione della domanda di aiuto ad eccezione delle spese generali propedeutiche alla realizzazione degli investimenti previsti in domanda purché sostenute nei 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda di aiuto.

FASCICOLO AZIENDALE: Il fascicolo aziendale è il documento riepilogativo dei dati aziendali dichiarati dall'impresa, controllati e certificati attraverso appositi sistemi pubblici. Esso, costituito nell'ambito dell'anagrafe degli imprenditori, è uno strumento essenziale nel rapporto tra impresa e P.A. in quanto da certezza dei dati in esso contenuti e consente la semplificazione dei procedimenti. La sua costituzione è obbligatoria.

FEASR: Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.

FORNITORI IN CONCORRENZA: Nella presentazione dei preventivi al fine della dimostrazione della congruità del prezzo del bene proposto a finanziamento, il beneficiario dovrà avere cura di



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

individuare l'offerta tra più fornitori (almeno in numero di 3) che **risultino in concorrenza tra loro ovvero** che:

- abbiano diversa P. Iva, diversa sede legale ed operativa;
- non abbiano nella compagine sociale gli stessi soggetti;
- non risultino gli stessi nominativi tra i soggetti aventi poteri decisionali.
- Tutte le informazioni sopra riportate sono disponibili consultando il portale Telemaco della CCIAA.

IMPRESA IN DIFFICOLTA': Ai sensi della Parte I, capitolo 2.4, comma 15 degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C GUCE 204/1 del 01/07/2014) e dell'articolo 2, punto 14, del Reg. (UE) n. 702/2014 (GUCE L 193 del 01/07/2014), definizioni pressochè identiche (si riporta il testo italiano del Reg. (UE) n. 702/2014):

“(14) "impresa in difficoltà": un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

- a) nel caso di una società a responsabilità limitata (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per "società a responsabilità limitata" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e, se del caso, il "capitale sociale" comprende eventuali premi di emissione;
- b) nel caso di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per "società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
 - i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e
 - ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;”

LOCAZIONE FINANZIARIA (Leasing): è ammissibile al sostegno previsto dal presente avviso la spesa sostenuta in relazione a operazioni di acquisto di immobili, macchine e attrezzature (anche informatiche) ed impianti mediante locazione finanziaria quale aiuto accordato all'utilizzatore (beneficiario PSR) a condizione che al momento della presentazione della domanda



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

di saldo sia avvenuto il riacquisto del bene oggetto di finanziamento da parte del beneficiario PSR. Quindi i contratti di leasing non potranno avere una durata superiore al termine previsto per la presentazione della domanda di saldo incluse eventuali proroghe accordate.

PMI: è da considerarsi "**media**" un'impresa che occupa meno di 250 persone e realizza un fatturato annuo che non supera i 50 milioni di euro o (in alternativa al parametro del fatturato), il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. E' definita invece "**piccola**" un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato o (in alternativa al parametro del fatturato), un totale di bilancio annui non superiori a 10 milioni di euro. E' definita, infine, "**micro impresa**" un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato o (in alternativa al parametro del fatturato), un totale di bilancio annui non superiori a 2 milioni di euro.

RICHIEDENTE: soggetto che presenta domanda di aiuto.

SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale.

SIAR: Sistema Informativo Agricolo Regionale.

STRUTTURA DECENTRATA AGRICOLTURA DELLA REGIONE MARCHE (SDA): le strutture decentrate agricoltura territorialmente competenti per la presa in carico delle domande assicurano le attività di protocollazione, classificazione e fascicolazione.

2. Obiettivi e finalità

Il presente Bando è finalizzato a garantire il sostegno a favore delle imprese di trasformazione delle produzioni agricole al fine di accrescerne la competitività, promuovere l'adeguamento e/o ammodernamento delle loro strutture di trasformazione e commercializzazione nonché il miglioramento della sostenibilità globale delle stesse, anche in termini di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.

Tale ultimo aspetto è considerato prioritario nel caso di attivazione di investimenti previsti dall'operazione B).

Si specifica che gli investimenti dell'Operazione B) sono finanziabili esclusivamente nell'ambito di un progetto di investimento integrato con la sottomisura 4.2. Operazione A).

Le finalità che si intendono perseguire in particolare sono, in particolare, le seguenti:

- Introduzione di tecnologie e procedure al fine di sviluppare prodotti nuovi o di più elevata qualità e di aprire nuovi mercati, in particolare nel contesto delle filiere;
- Interventi per la creazione e/o ammodernamento di strutture di , ricevimento, stoccaggio, condizionamento, cernita e capacità di imballaggio;
- Impianti per il trattamento delle acque reflue nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli;
- Organizzazione e realizzazione di sistemi di gestione della qualità e della sicurezza alimentare;
- Lavorazione di biomassa aziendale o provenienti da aziende locali in rete per le energie rinnovabili nei limiti dei fabbisogni energetici aziendali;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- Investimenti conformi a disposizioni dell'Unione alle quali gli Stati membri dovranno aderire e che quindi, nel prossimo futuro diventeranno obbligatorie per le imprese.

3. Ambito territoriale

La Misura si applica sull'intero territorio della Regione Marche, per cui gli investimenti dovranno essere ubicati su detto territorio. In particolare sono finanziabili tutti gli investimenti fissi e mobili (fabbricati, impianti e macchinari), realizzati da aziende di trasformazione e commercializzazione iscritte alla CCIAA dalla cui visura risulti la presenza di almeno una unità locale dell'azienda nella Regione Marche.

4. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria per la presente misura è pari ad € 5.000.000,00 di cui € 4.500.000,00 riservati all'Operazione A ed € 500.000,00 riservati all'Operazione B.

Il 10%, della dotazione finanziaria disponibile è cautelativamente riservata dall'Autorità di Gestione alla costituzione di un fondo di riserva. Attraverso tale fondo sarà garantita la disponibilità delle somme necessarie alla liquidazione di domande che, a seguito di ricorsi amministrativi o giurisdizionali, dovessero essere riconosciute finanziabili. Le economie derivanti dal fondo di riserva vengono utilizzate per i bandi successivi all'accertamento delle economie, quantificabili dopo la scadenza dei termini per la proposizione dei ricorsi o l'esito favorevole dei ricorsi proposti. Le economie riscontrate vanno ad aggiungersi alle disponibilità del piano finanziario del PSR per l'ultimo bando emanabile.

5. Descrizione del tipo di intervento

5.1 Condizioni di ammissibilità all'aiuto

La mancanza di uno dei requisiti richiesti per il soggetto, per l'impresa o per il progetto determina l'inammissibilità o la decadenza parziale o totale della domanda di aiuto.

5.1.1 Requisiti del soggetto richiedente

Al momento della presentazione della domanda il destinatario deve aver costituito il fascicolo aziendale aggiornato dal quale risulti:

- a) Partita Iva con codice attività inerente la trasformazione e commercializzazione di prodotti agroalimentari;
- b) Iscrizione alla CCIAA;
- c) Terreni e fabbricati su cui verranno realizzati gli investimenti.

5.1.2 Requisiti dell'impresa

L'impresa al momento della presentazione della domanda deve:

- 1) non essere inclusa tra le imprese in difficoltà (cfr Definizioni);



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

2) non essere soggetto all'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 5, del Reg. (UE) n. 702/2014 (clausola "Deggendorf"), di seguito riportato:

"5. Fatto salvo l'articolo 30, il presente regolamento non si applica:

- a) ai regimi di aiuto che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
- b) agli aiuti ad hoc a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno."

3) obbligarsi a mantenere la destinazione d'uso per un periodo di 10 anni per gli investimenti immobili e di 5 anni per quelli mobili, nonché a non alienare i beni oggetto di contributo per un periodo di 5 anni dalla liquidazione finale. Il mancato rispetto degli impegni assunti comporta l'eventuale recupero degli aiuti secondo le modalità di cui all'art. 71 del Reg. (UE) 1303/13;

4) avere la disponibilità dei terreni e fabbricati, sui quali intende realizzare l'investimento, a decorrere dalla presentazione della domanda di aiuto e fino al completo adempimento degli impegni assunti con l'adesione alla presente Sottomisura. La disponibilità deve risultare a pena di inammissibilità da:

- a) titolo di proprietà;
- b) titolo di usufrutto;
- c) contratto di affitto scritto e registrato;
- d) un atto di conferimento (nel caso di cooperative qualora le stesse non potessero far valere uno dei titoli sopra riportati);

Non verranno prese in considerazione altre forme di possesso al di fuori di quelle sopra menzionate.

In deroga a quanto sopra, è ammessa la promessa di vendita del bene nel caso non si disponga di uno dei titoli sopra riportati e il bene venga proposto per l'acquisto con la domanda di aiuto stessa.

Nel caso di proprietà indivisa il titolo di possesso è provato da un contratto di affitto pro quota.

Le informazioni aziendali saranno desunte dalle rispettive fonti di certificazione del dato, completamente aggiornate in tutte le sezioni e validate prima della presentazione della domanda di adesione, in particolare dal fascicolo aziendale AGEA. Per le informazioni non desumibili in modalità automatica dai corrispondenti sistemi informativi che certificano il dato, il richiedente o l'eventuale soggetto da questi delegato per la presentazione della domanda, garantisce la corrispondenza tra quanto dichiarato in domanda e il dato memorizzato a quella data nella fonte ufficiale.

5.1.3 *Requisiti del progetto*

Il progetto al momento della presentazione della domanda deve:

1. raggiungere un punteggio di accesso non inferiore a 0,10;
2. essere cantierabile (cfr Definizioni). Sono previste deroghe nelle zone sottoposte a vincolo che necessitano del parere di altre amministrazioni (SIC-ZPS-vincoli paesaggistici e della Soprintendenza



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

per i beni architettonici e paesaggistici – Zona Parco ecc.). La deroga deve essere richiesta al momento della domanda (cfr. paragr. 6.1.3). In questo caso i titoli abilitativi devono essere presentati, a pena di esclusione, entro i termini fissati per la conclusione dell'istruttoria. L'assenza totale o parziale di tale requisito comporterà l'esclusione dell'investimento;

3. prevedere e realizzare investimenti per un valore di spesa pari o superiore ad € 50.000,00 ad eccezione delle OP del settore ortofrutta il cui limite minimo è di € 450.000,00, valore da mantenere anche in fase di realizzazione;
4. prevedere che i prodotti oggetto di trasformazione e commercializzazione siano inclusi nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento della UE, con l'esclusione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, come prodotti in entrata del processo produttivo;
5. prevedere che la materia prima trasformata e commercializzata sia costituita per oltre il 60% da prodotti di provenienza extra aziendale in termini di quantità;
6. dimostrare, nel caso di investimenti destinati alla lavorazione ed all'ottenimento di prodotti di qualità, per i settori indicati al successivo capitolo 5.5.1, il rispetto della condizione che almeno il 60% della materia prima lavorata appartenga alle categorie di prodotti ammissibili per singolo settore ossia: DOP, IGP e prodotti contraddistinti dal marchio regionale QM. Le materie prime dovranno provenire da produttori agricoli di base con i quali dovranno essere stipulati contratti di fornitura atti a dimostrare l'effettivo approvvigionamento per un periodo di almeno tre anni, a decorrere dalla prima annualità post investimento a far data dall'atto di liquidazione del saldo finale. L'obbligo di stipulare i contratti sopra indicati, non si applica alle Cooperative Agricole e loro Consorzi, nonché alle Organizzazioni di Produttori, riconosciute ai sensi della normativa nazionale i cui associati che per obbligo statutario o derivante da regolamento interno, debbano conferire materia prima potenzialmente idonea ad ottenere prodotti con le caratteristiche di qualità indicate nel bando, ovvero DOP, IGP e prodotti contraddistinti dal marchio regionale QM.

I contenuti essenziali di questi contratti sono richiamati nella nota¹.

La procedura per la verifica del legame con la produzione primaria è specificata al paragr. 7.6 "Impegni del beneficiario" e relativa nota.

Nel caso di progetti presentati da O.P. non sussiste l'obbligo della trasformazione di prodotti di qualità così come declinati nel presente bando, ovvero DOP, IGP e prodotti contraddistinti dal marchio regionale QM.

Per materia prima lavorata dagli impianti finanziati si intende normalmente tutta la materia prima lavorata dall'impresa di trasformazione, salvo le specifiche condizioni di seguito indicate:

- a) Le materie prime lavorate si intendono limitate al solo stabilimento oggetto di aiuto, qualora ricorra la condizione che il progetto oggetto di domanda sia dimensionato e finalizzato

¹ **Contenuti essenziali del contratto tipo**

Il contratto di fornitura consiste nell'impegno ad acquistare i prodotti agricoli, necessari all'attività di trasformazione e/o commercializzazione dell'impianto oggetto di aiuto, direttamente da produttori agricoli di base. Deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- termini di decorrenza e mantenimento del vincolo;
- tipologia e quantità dei prodotti agricoli acquistati;
- modalità di definizione dei prezzi con indicata la quantificazione dei benefici economici per il produttore di base oggettivamente riscontrabili dai singoli mercati di riferimento dei prodotti oggetto di trasformazione, o da accordi interprofessionali e/o di filiera.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

esclusivamente alla trasformazione e/o condizionamento delle materie prime lavorate in quello stabilimento;

b) Le materie prime lavorate si intendono limitate ai soli singoli impianti oggetto di aiuto, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- Nel caso di finanziamento di una linea di lavorazione (trasformazione) – in fase istruttoria si stabilirà la capacità lavorativa potenziale sulla base della capacità lavorativa oraria desumibile dalle specifiche tecniche dell'impianto, nonché dal periodo medio annuo di lavorazione del prodotto (stagionalità del prodotto lavorato). La materia prima effettivamente lavorata dalla linea di lavorazione sarà quindi rapportata alla capacità lavorativa potenziale per la verifica del rispetto del parametro del 60% di materia prima con requisito di qualità;
- Nel caso di stoccaggio di cereali – in fase istruttoria si terrà conto dei nuovi volumi realizzati e delle capacità di stoccaggio degli stessi senza considerare i potenziali cicli di riempimento annuale. La materia prima effettivamente stoccata dalla linea di lavorazione sarà quindi rapportata alla capacità di stoccaggio di cui sopra per la verifica del rispetto del parametro del 60% di materia prima con requisito di qualità;
- Nel caso di stoccaggio per maturazione di prodotti – in fase istruttoria si stabilirà la capacità lavorativa potenziale dell'impianto sulla base della capacità di stoccaggio per la maturazione e tenendo conto dei cicli annuali effettuati per lo specifico tipo di condizionamento del prodotto. La materia prima effettivamente lavorata dalla linea di lavorazione sarà quindi rapportata alla capacità lavorativa potenziale per la verifica del rispetto del parametro del 60% di materia prima con requisito di qualità.

La normativa comunitaria esclude dalle attività di trasformazione e commercializzazione ammissibili all'aiuto, la lavorazione dei prodotti agroalimentari per conto terzi; di conseguenza la ditta richiedente dovrà dichiarare che la materia prima lavorata come attività di "servizio conto terzi" non sarà superiore al 40% rispetto alla quantità totale di materia prima lavorata nella situazione post investimento. Tale circostanza sarà verificata ex-post sulla base dei quantitativi di materie prime effettivamente lavorati dall'impresa nel periodo di vincolo triennale.

Il possesso dei requisiti sopra specificati deve essere attestato in domanda, mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Le condizioni di ammissibilità di cui ai punti 5 e 6 precedenti saranno considerate rispettate purché il richiedente, in sede di presentazione della domanda, assuma a suo carico l'obbligo di dimostrare tali legami al momento dell'entrata in funzione dei nuovi impianti, producendo detti contratti, per la prima annualità post-investimento, contestualmente alla presentazione della richiesta di saldo finale.

La mancata produzione, nei termini previsti, di tali contratti, o la fornitura di contratti per i quali non è chiaramente dimostrato l'effettivo approvvigionamento delle materie di cui sopra, comporta l'esclusione dall'aiuto ed il recupero del contributo eventualmente erogato.

7. non deve prevedere investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti resi obbligatori da specifiche norme comunitarie;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

8. riguardare esclusivamente interventi a carico delle seguenti produzioni:

- prodotti realizzati nell'ambito di Organizzazioni di Produttori (O.P.);
- prodotti ottenuti nell'ambito di progetti di filiera approvati dalla Regione Marche ai sensi del presente Programma;
- prodotti, DOP e IGP regionali;
- prodotti contraddistinti dal marchio di qualità "QM";

9. Qualora il progetto includa anche impianti per la produzione di energia, gli stessi debbono avere una capacità produttiva equivalente ai consumi energetici aziendali post investimento. Tale capacità non può comunque essere superiore a 250 Kw elettrici nel caso di impianti a biogas, mentre, nel caso di biomasse ed impianti fotovoltaici, il limite sarà pari a 200 Kw elettrici. Sono ammissibili gli investimenti per la produzione di energia da biogas che utilizzano esclusivamente sottoprodotti dell'azienda o di altre aziende locali (ai sensi dell'art.13, lettera e) del Reg. (UE) 807/14. Sono esclusi dal finanziamento:

- impianti ad energie rinnovabili se finalizzati a soddisfare i fabbisogni energetici dei fabbricati adibiti ad uso abitativo.
- gli impianti fotovoltaici realizzati a terra, su serre e quelli non integrati nei fabbricati aziendali;
- impianti a biomassa che producono energia elettrica, qualora non sia anche utilizzato almeno il 40% di energia termica prodotta.

10. rispettare i seguenti criteri di demarcazione con gli investimenti sovvenzionabili ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013; possono quindi accedere al presente bando :

- le imprese aderenti alle Organizzazioni di Produttori (O.P.) o che svolgano ruolo di O.P.² del settore ortofrutta, con sede nelle Marche o fuori regione per investimenti relativi a tale settore e ubicati nel territorio regionale, che abbiano un costo totale superiore a € 450.000 euro per ciascuna domanda di finanziamento, compresi eventuali finanziamenti realizzati in forma integrata con la sottomisura 4.2., Operazione B);
- le imprese di trasformazione e/o commercializzazione del settore vitivinicolo per investimenti che abbiano un costo totale superiore a € 50.000 euro per ciascuna domanda di finanziamento, compresi eventuali finanziamenti realizzati in forma integrata con la sottomisura 4.2., Operazione B);

Le imprese di trasformazione e/o commercializzazione che svolgono ruolo di OP nel settore dell'olio di oliva, sono escluse dai finanziamenti della presente operazione.

² Le imprese di trasformazione e commercializzazione sono considerate esse stesse OP nel caso in cui siano partecipate per almeno il 90% del proprio capitale sociale da OP.

Le imprese di trasformazione e commercializzazione sono considerate aderenti alle OP nei seguenti casi:

- a) Produttori di materia prima soci di OP, ai quali la OP ha delegato la trasformazione del prodotto;
- b) Imprese di trasformazione e commercializzazione che sono partecipate da OP per almeno il 25% del proprio capitale sociale e che hanno come fornitori una o più OP per oltre il 50% del prodotto totale lavorato;
- c) Imprese di trasformazione e commercializzazione che sono partecipate da OP per almeno il 25% del proprio capitale sociale e che hanno come fornitori una o più OP per oltre il 50% del prodotto totale lavorato da una singola linea di lavorazione.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

5.2 TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO

5.2.1 Aiuto agli investimenti

Sono ammissibili i seguenti investimenti:

- a. per entrambe le Operazioni (A e B), la costruzione, l'acquisizione³, il miglioramento di immobili connessi all'attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, anche mediante leasing (cfr Definizioni), escluso l'acquisto di terreni ;
- b. per entrambe le Operazioni (A e B), l'acquisto o il leasing (cfr Definizioni) con patto di acquisto di macchine nuove, attrezzature e impianti, compresi i programmi informatici, necessari alle operazioni di trasformazione e commercializzazione, fino al valore di mercato del bene. Limitatamente all'Operazione A, sono ammissibili a finanziamento macchine, attrezzature e impianti usati⁴;
- c. l'acquisizione di apparecchiature e strumentazioni informatiche direttamente connesse agli investimenti finanziati;
- d. l'acquisto di brevetti, licenze, copyright, marchi commerciali, nel limite del 10% del totale degli investimenti di cui sopra.

5.3 SPESE AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI

5.3.1 Spese ammissibili

Sono ammissibili per entrambe le Operazioni le spese sostenute per:

a) Immobili

1. la costruzione, l'acquisizione o il miglioramento di immobili connessi all'attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;

³ **Sia per l'Operazione A) che per la B)** l'acquisto di beni immobili usati è ammesso solo alle seguenti condizioni: a) il progetto presentato dimostra che l'acquisto di immobili usati è motivato dalla necessità di ridurre il consumo di suolo; b) gli immobili oggetto di intervento non hanno già beneficiato di finanziamento pubblico nel corso dei 10 anni precedenti la domanda di aiuto; c) il valore degli stessi non può superare il 30% del valore complessivo degli investimenti; d) il valore degli stessi non può superare il valore di acquisto o costruzione iniziale decurtato delle quote di ammortamento contabile già maturate di cui al Tabella dei coefficienti di ammortamento DM 31/12/1988 Specie 1a; e) tra cedente ed acquirente del bene non deve sussistere legame societario (proprietà di quote societarie o presenza attuale o passata di medesimi soci tra le società) e/o di parentela (fino al terzo grado in linea retta). In ogni caso verrà riconosciuta a saldo la minore somma tra il valore stabilito al punto d) e l'importo effettivamente pagato e attestato dalla fattura di acquisto. In merito alla spesa riconosciuta ammissibile per gli immobili usati, oltre a quanto specificato al punto d), l'istruttoria si potrà avvalere anche dei valori medi riportati dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare reperibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate, qualora disponibili per la specifica tipologia, o di Perizia giurata di un soggetto terzo selezionato da appositi elenchi di tecnici esperti o CTU del Tribunale (come stabilito dalla Conferenza di Servizio del 29/11/2012 id.5656031 del 17/12/2012).

⁴ **Per la sola Operazione A)** l'acquisto di impianti e macchinari usati potrà avvenire alle seguenti condizioni: a) gli impianti ed i macchinari oggetto di intervento sono acquisiti dal primo proprietario e non hanno già beneficiato di contributo pubblico, da dimostrare con fatturazione originale di acquisto, sulla base delle quali sono effettuati controlli incrociati con banche dati amministrative; b) il valore degli stessi è pari al valore dell'acquisto iniziale decurtato delle quote di ammortamento già maturate di cui al Tabella dei coefficienti di ammortamento DM 31/12/1988 Specie 1a; c) tra cedente ed acquirente del bene non deve sussistere legame societario (proprietà di quote societarie o presenza attuale o passata di medesimi soci) e/o di parentela (fino al terzo grado in linea retta). In ogni caso verrà riconosciuta a saldo la minore somma tra il valore stabilito al punto b) e l'importo effettivamente pagato e attestato dalla fattura di acquisto. In merito alla spesa riconosciuta ammissibile per gli impianti e macchinari usati, oltre a quanto specificato al punto c), l'istruttoria si potrà avvalere anche dei prezziari di riferimento dei macchinari usati, qualora disponibili per la specifica tipologia, o di Perizia giurata di un soggetto terzo selezionato da appositi elenchi di tecnici esperti o CTU del Tribunale (come stabilito dalla Conferenza di Servizio del 29/11/2012 id.5656031 del 17/12/2012).



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

2. recupero o ristrutturazione di edifici e relative pertinenze da adibire a trasformazione e/o commercializzazione di prodotti allegato I del Trattato come prodotti in ingresso del ciclo di lavorazione;
3. lavori edili su fabbricati esistenti necessari e funzionali o finalizzati alla installazione di nuovi macchinari ammissibili a finanziamento;
4. lavori edili funzionali alla realizzazione e/o installazione di nuovi impianti tecnologici, strutture di servizio e dotazioni precedentemente non esistenti;
5. ampliamenti delle strutture esistenti funzionali e coerenti alle attività produttive aziendali;
6. costruzione o ricostruzione o recupero o ristrutturazione di fabbricati e relative pertinenze che consentano un aumento della capacità di produzione, stoccaggio, trasformazione e lavorazione dei prodotti agricoli;
7. costruzione o ricostruzione o recupero o ristrutturazione di fabbricati e relative pertinenze che consentano la modifica sostanziale della natura della produzione, consistente in prodotti merceologicamente diversi da quelli ottenuti nella fase ante investimento;
8. investimenti finalizzati al risparmio energetico, alla protezione dell'ambiente, e alla sicurezza del lavoro oltre i livelli minimi previsti dalla normativa di riferimento in materia;
9. l'acquisto di beni immobili usati e relative pertinenze, alle condizioni specificate al cap. 5.2.1 a. del presente bando.

b) Dotazioni (macchine, attrezzature, impianti)

1. l'acquisto di macchine e impianti nuovi o usati, programmi informatici (questi ultimi solo nuovi), necessari alle operazioni di trasformazione e commercializzazione;
2. acquisto di macchinari, che aumentano la capacità di produzione intesa come rendimento e/o quantità totali lavorate nel ciclo di trasformazione e commercializzazione cui l'investimento è funzionale;
3. acquisto di macchine e/o di attrezzature che consentono la modifica sostanziale della natura della produzione, consistente in prodotti merceologicamente diversi da quelli ottenuti nella fase ante investimento;
4. acquisto di macchine e/o di attrezzature che consentono di modificare sostanzialmente le tecnologie adottate, compresi i nuovi adattamenti o le dotazioni per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Sono altresì ammessi gli investimenti che comportino un risparmio energetico o una riduzione delle emissioni nocive nell'atmosfera;
5. investimenti che comportano il risparmio energetico, la protezione dell'ambiente, e la sicurezza del lavoro oltre i livelli minimi previsti dalla normativa di riferimento in materia.

Sono inoltre ammissibili le **spese generali** relative a:

- a) onorario per la relazione tecnico economica e studi di sostenibilità finanziaria dell'intervento;
- b) onorario per la progettazione degli interventi proposti (elaborati progettuali e relazione tecnica progettuale);
- c) onorario per la direzione dei lavori e la gestione del cantiere;
- d) spese per apertura e gestione del conto corrente dedicato (cfr. Linee guida Ministeriali sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020).



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Le spese generali sono calcolate sull'importo dei lavori e degli acquisti ammessi e realizzati al netto di IVA, nel rispetto delle percentuali sotto riportate:

Spese ammissibili	% massima ammissibile
Spese tecniche progettuali per investimenti fissi.	8 %
Spese tecniche progettuali relative a beni strumentali mobili e per le spese sostenute per studi di fattibilità, ricerche e analisi di mercato, solo se collegate agli investimenti richiesti sia fissi che mobili.	3 %
Spese per acquisto di brevetti e licenze	10%
TOTALE SPESE GENERALI	10%

Sono ammissibili le attività avviate e le spese sostenute dal beneficiario a partire dal giorno successivo la data di protocollazione della domanda di aiuto (eleggibilità della spesa a garanzia dell'effetto incentivo).

Tale disposizione vale anche per caparre e anticipi, per cui sono esclusi gli investimenti per i quali risultano versate caparre o anticipi anteriormente alla data di protocollazione della domanda.

Fanno eccezione le spese propedeutiche alla presentazione della domanda riconducibili a voci di costo per prestazioni relative ad onorari di professionisti e consulenti e studi di fattibilità. Tali spese sono ammissibili se sostenute entro i 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda.

Al fine di verificare il rispetto della eleggibilità della spesa a garanzia dell'effetto incentivo per gli investimenti, si farà riferimento alla data risultante da:

- per quanto riguarda l'acquisto di impianti, macchinari e attrezzature, dalla data riportata sui documenti di trasporto (D.D.T) o fattura di accompagnamento;
- nel caso di investimenti fissi e comunque soggetti a rilascio di titoli abilitativi, dalla data della dichiarazione di inizio lavori inviata al Comune o, in alternativa, della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del tecnico progettista o del direttore dei lavori;

Affinché la spesa sia ammissibile, ciascuna fattura deve recare il dettaglio dei lavori svolti con specifico riferimento all'investimento finanziato, e nel caso di macchine ed attrezzature che ne risultino provviste, il numero di telaio o di matricola.

5.3.2 Spese non ammissibili

Non sono ammesse le spese sostenute senza l'utilizzo del conto corrente dedicato (Cfr. Definizioni).

Sono inoltre escluse le seguenti spese sostenute per:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- 1) interventi sovvenzionabili in virtù delle Organizzazioni Comuni di Mercato di cui al Reg. (UE) 1308/13;
- 2) investimenti effettuati allo scopo di ottemperare ai requisiti resi obbligatori da specifiche norme comunitarie per le quali al momento della domanda sia scaduto il termine per l'adeguamento;
- 3) investimenti relativi alla trasformazione di prodotti non considerati nell'Allegato I al Trattato come materia prima in ingresso. Sono inoltre esclusi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- 4) progetti che non offrono adeguate garanzie di cantierabilità come definita al punto 2 del Cap. 5.1.3 "Requisiti del progetto";
- 5) investimenti di importo inferiore ai 50.000,00 euro di spesa ammissibile ad eccezione delle OP del settore Ortofrutta per le quali tale limite è aumentato a € 450.000,00;
- 6) investimenti per abitazioni di servizio;
- 7) veicoli di qualsiasi tipo;
- 8) investimenti che non garantiscono le condizioni di effetto incentivante dell'aiuto pubblico secondo quanto indicato al paragr. 5.3.1 "Spese ammissibili";
- 9) opere di manutenzione ordinaria, riparazione, ed opere provvisorie;
- 10) macchine ed attrezzature la cui durata tecnica sia inferiore a quella del periodo vincolativo (vincolo di destinazione d'uso) tra cui, pallets, imballaggi vari, teli di contenimento di granaglie, ecc.;
- 11) spese di noleggio ed oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione oltre che le spese relative a beni che non trovano riscontro nel registro dei cespiti o nel libro inventari della impresa richiedente. Non sono ammissibili le spese che aumentano in qualche modo i costi dell'opera senza aumentarne il valore, in particolare per i beni forniti dalle imprese esecutrici del progetto che non hanno le capacità di realizzarlo direttamente. Non sono ammissibili oneri relativi a trasporti, montaggi, vitto e alloggio del personale addetto al montaggio se non espressamente citati come voci di spesa nel capitolato di fornitura o preventivo;
- 12) nel caso di investimenti finalizzati alla produzione di energia rinnovabile nell'azienda, sono escluse le spese per impianti le cui potenzialità produttive non siano proporzionate al fabbisogno energetico aziendale. In ogni caso, sono escluse le spese per impianti la cui capacità produttiva superi i massimali previsti al punto 8 del paragr. 5.1.3 "Requisiti del progetto";
- 13) lavori in economia;
- 14) spese e oneri amministrativi per autorizzazioni, concessioni, canoni di allacciamento e fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono;
- 15) spese per impianti ad energie rinnovabili finalizzati a soddisfare i fabbisogni energetici dei fabbricati adibiti ad uso abitativo;
- 16) attrezzature e materiali d'uso corrente, di consumo o normalmente ammortizzabili in un anno;
- 17) onorari professionali per i quali non sia chiaramente indicato nel documento contabile il riferimento ai lavori, alle opere e agli investimenti ammessi al finanziamento e per i quali l'impresa beneficiaria non sia in grado di giustificare le prestazioni professionali con la produzione di elaborati tecnici, perizie, relazioni, ecc.;
- 18) onorari professionali per i quali non sia documentato, se dovuto, il versamento della ritenuta d'acconto;
- 19) spese generali relative agli investimenti immateriali;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- 20) imposta sul valore aggiunto (IVA), i costi per gli interessi passivi, le ammende, le garanzie, le spese bancarie, gli oneri finanziari su mutui e capitali di rischio, spese per atti notarili necessari alla trascrizione di vincoli ed altre spese legali, nonché spese accessorie derivanti da acquisizione di beni immobili e mobili, anche a seguito di aste pubbliche, altre imposte, oneri vari e tasse;
- 21) spese relative ad investimenti realizzati con operazioni di locazione finanziaria (leasing) i cui canoni ed il riscatto finale non siano maturati alla data di presentazione della domanda di saldo, pertanto non saranno considerati ammissibili tutte le spese per investimenti proposti in leasing il cui contratto tra cedente del bene (società di leasing) ed utilizzatore (beneficiario PSR), non preveda il riscatto del bene da parte di quest'ultimo, entro i termini stabiliti per la rendicontazione del progetto inclusa l'eventuale proroga di 6 mesi;
- 22) i costi connessi al contratto di leasing, quali ad es. il margine del concedente, i costi di finanziamento interessi, le spese generali del locatore e le spese di assicurazione;
- 23) spese per investimenti in macchine, attrezzature e impianti usati relative all'Operazione B (cfr paragr. 5.2.1 lettera b);
- 24) spese relative ad investimenti in strutture, macchinari e attrezzature che sono riconducibili alla fase di produzione di prodotti agricoli e che pertanto non sono direttamente connessi all'attività di trasformazione e commercializzazione;
- 25) investimenti per i quali si sia proceduto al pagamento di somme, anche parziali, **effettuate a qualsiasi titolo**, prima della data valida per l'eleggibilità della spesa (giorno successivo alla data di protocollazione della domanda di aiuto), ad esclusione delle spese tecniche prepedeutiche alla realizzazione degli investimenti previsti in domanda purché sostenute nei 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda di aiuto;
- 26) spese per investimenti effettuati in territorio extra-regionale;
- 27) spese per opere non più ispezionabili, non corredate, in fase di richiesta di accertamento finale dei lavori, di documentazione fotografica;
- 28) spese per stipula di polizze fidejussorie;
- 29) spese per opere relative ai punti vendita se non ubicati all'interno del perimetro di delimitazione del centro di trasformazione;
- 30) **spese per acquisto di terreni, fatta salva l'area su cui insistono i fabbricati usati e delle relative pertinenze, che vengono ricomprese nel valore di stima dell'immobile oggetto di compravendita e incluso nel progetto. Il valore di detta area non potrà superare il 10% dei costi totali ammissibili per l'operazione proposta;**
- 31) nel caso di beneficiario che attivi il regime di aiuto in esenzione di cui al punto b) del cap. 5.4.1., tutti gli investimenti connessi alla produzione di biocarburanti e di energia da fonti rinnovabili.

5.4 IMPORTI AMMISSIBILI E PERCENTUALI DI AIUTO

5.4.1 Entità dell'aiuto

Il massimale stabilito in termini di contributo pubblico per la presente misura è di € 3.500.000,00 per beneficiario per l'intero periodo 2014-2020 utilizzabile anche in unico intervento e concesso in conto capitale.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

L' intensità di aiuto è riportata nella tabella seguente:

Criteri di definizione dell'aiuto	Tasso di aiuto
Investimenti realizzati nell'ambito del Partenariato Europeo per l'Innovazione	60%
Investimenti realizzati nell'ambito di una fusione di Organizzazioni di Produttori	60%
Altri investimenti	40%

Nel caso di progetti riguardanti la trasformazione di prodotti allegato I del Trattato UE solo come prodotti in ingresso del processo di trasformazione, a seconda che il progetto sia inferiore o superiore ad € 1.000.000,00 di spesa, si applicherà uno dei seguenti regimi di aiuto:

- nel primo caso regime di aiuto "de minimis" REG. UE 1407/2013, che garantisce un contributo pari al 40% della spesa ammissibile, con un massimale di aiuto che non potrà comunque superare la somma di € 200.000,00 cumulati con altri aiuti della stessa natura nell'arco dell'ultimo triennio. In questo caso si applicano le disposizioni della DGR 24 del 18/01/2016 - DE MINIMIS PSR;
- nel secondo caso, limitatamente alle PMI così come definite nell'allegato I del reg. UE 702/2014, regime di aiuto in esenzione ai sensi dell'art. 44 del Reg. UE 702/2014 del 25/06/2014 – AIUTO SA.44614 "Programma di sviluppo rurale 2014-2020 – misura 4, sottomisura 4.2, operazione A) Investimenti materiali e immateriali realizzati da imprese agroalimentari e operazione B), Investimenti materiali e immateriali per la riduzione dei consumi energetici", che garantisce una intensità di aiuto pari al 20%, ~~elevabile al 30% nei casi di micro e piccole imprese~~, della spesa ammissibile con un massimale di investimenti di € 7.500.000,00. In questo caso si applicano le condizioni generali di validità dei regimi di aiuto di Stato e di ammissibilità delle operazioni soggette alle regole sugli aiuti di Stato, di cui all'allegato B della DGR n. 126 del 22/02/2016.

Quanto sopra non si applica per i progetti comprendenti investimenti connessi alla produzione di biocarburanti o energia da fonti rinnovabili, per i quali l'impresa può optare per il solo punto a) sopra specificato aderendo quindi al regime di aiuto "de minimis" di cui al REG. UE 1407/2013.

5.5 SELEZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO

5.5.1 Criteri per la selezione delle domande

L'attribuzione del punteggio al fine di stabilire la posizione che ogni domanda assume all'interno della graduatoria regionale avviene sulla base dei seguenti criteri:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

CRITERI DI SELEZIONE E PESI	PESO %
A. Requisiti qualitativi degli investimenti proposti, valutati in relazione alle priorità settoriali degli investimenti	60%
B. livello di efficienza nell'uso dell'acqua	10%
C. livello di miglioramento dell'efficienza energetica grazie ad investimenti realizzati con investimenti integrati della presente operazione con la sottomisura 4.2. operazione B)*	30%
TOTALE	100%

*Per quanto attiene il criterio C gli investimenti realizzati con la Operazione B), sono rappresentati da investimenti finalizzati esclusivamente alla riduzione dei consumi energetici. Tali investimenti sono costituiti da strutture fisse, impianti e macchine previste per l'Operazione A) (cfr paragr. 5.2.1.) che garantiscono livelli di efficienza energetica sensibilmente superiori agli standard minimi di legge e che, nel caso di investimenti di ristrutturazione di immobili esistenti e/o di sostituzione di impianti e macchinari esistenti, permettano di ottenere un risparmio energetico di oltre il 30%.⁵

Per ciascuna tipologia di priorità viene assegnato un punteggio in base ai seguenti parametri:

A. Requisiti qualitativi degli investimenti proposti, valutati in relazione alle priorità settoriali degli investimenti	Punti
- quota per investimenti prioritari \geq al 60% sul costo totale	1
- quota per investimenti prioritari \geq al 50% e $<$ al 60% sul costo totale	0,6
- quota per investimenti prioritari \geq al 40% e $<$ al 50% sul costo totale	0,3
- quota per investimenti prioritari $<$ al 40% sul costo totale	0

Gli investimenti considerati prioritari per ciascun settore produttivo sono esclusivamente quelli indicati nella tabella seguente:

SETTORE DI	INVESTIMENTI AMMISSIBILI CON DIRITTO DI PRIORITA' SETTORIALE
------------	--

⁵ Si specifica che gli investimenti dell'Operazione B) sono finanziabili esclusivamente nell'ambito di un progetto di investimento integrato con la sottomisura 4.2. Operazione A).



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

INTERVENTO	
VITIVINICOLO	<ul style="list-style-type: none">• fabbricati e impianti per la lavorazione e trasformazione dei prodotti di qualità (DOC, DOCG, IGT, produzioni biologiche, produzioni a marchio QM);• interventi volti alla riduzione della produzione delle acque reflue ed al risparmio energetico;• interventi volti all'adeguamento delle linee di confezionamento ai nuovi standard di packaging richiesti dal mercato;• interventi volti all'adeguamento delle certificazioni internazionali richieste per l'esportazione di prodotto in determinati paesi;• investimenti volti alla valorizzazione dei sottoprodotti.
OLIVICOLO	<ul style="list-style-type: none">• investimenti finalizzati all'ottenimento di prodotti DOP e IGP;• investimenti volti all'ottenimento ed allo stoccaggio di oli mono varietali che comprendano anche la loro tracciabilità;• progetti che prevedono interventi volti all'accorpamento di più realtà di trasformazione locali;• interventi finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale specie riguardo al recupero dei sottoprodotti, al corretto smaltimento della parte residua degli stessi ed al corretto utilizzo della risorsa idrica;• interventi finalizzati all'introduzione di sistemi volontari di certificazione della qualità.
ORTOFRUTTA	<ul style="list-style-type: none">• interventi volti alla dotazione o al potenziamento delle produzioni di III e IV Gamma;• interventi volti alla razionalizzazione e/o potenziamento dell'attività logistica;• interventi finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale specie riguardo al recupero e smaltimento dei sottoprodotti ed al corretto utilizzo della risorsa idrica;• impianti di condizionamento e refrigerazione ad alta efficienza energetica;• interventi finalizzati all'introduzione di sistemi volontari di certificazione della qualità.
FLOROVIVAISMO (esclusivamente per investimenti realizzati nell'ambito di progetti di filiera)	<ul style="list-style-type: none">• investimenti (impianti e serre) finalizzati al risparmio idrico ed energetico nel ciclo produttivo aziendale, nonché all'utilizzo in azienda di fonti energetiche rinnovabili;• investimenti finalizzati al riciclo dei materiali di scarto dell'impresa florovivaistica, con particolare riferimento al riuso degli stessi;• investimenti volti alla razionalizzazione e/o potenziamento dell'attività logistica;• realizzazione di punti vendita aziendali, nei quali almeno la metà della produzione commercializzata provenga dalla stessa azienda di trasformazione;• interventi finalizzati all'introduzione di sistemi volontari di certificazione della qualità.
CEREALI	<ul style="list-style-type: none">• impianti e relative strutture per lo stoccaggio delle granaglie, con tecnologie che consentono di evitare l'utilizzo di sostanze chimiche;• investimenti finalizzati alla trasformazione delle materie prime diversa dal semplice stoccaggio (decorticazione, molitura, tostatura, maltatura ecc.);• investimenti in innovazione di processo, finalizzate al miglioramento della salubrità, della qualità del prodotto ed alla riduzione dell'impatto ambientale;• interventi finalizzati all'introduzione di sistemi volontari di certificazione della qualità.
CARNI BOVINE E SUINE	<ul style="list-style-type: none">• investimenti finalizzati ad aumentare il benessere degli animali e le garanzie sanitarie;• investimenti finalizzati a ridurre l'impatto ambientale anche attraverso l'adozione di processi alternativi di gestione degli scarti e dei sottoprodotti;• investimenti per la fase di macellazione e commercializzazione finalizzati al miglioramento della logistica;• investimenti finalizzati all'adesione a sistemi di certificazione della qualità com-



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

	<p>prese le produzioni biologiche;</p> <ul style="list-style-type: none">• impianti di condizionamento, stagionatura e refrigerazione ad alta efficienza energetica;• impianti per la produzione di mangimi appositamente dedicati all'ottenimento di carni di qualità certificata, nell'ambito di progetti di filiera.
SETTORE AVICOLA (CARNI E UOVA)	<ul style="list-style-type: none">• investimenti finalizzati ad aumentare il benessere degli animali e le garanzie sanitarie;• investimenti finalizzati a ridurre l'impatto ambientale anche attraverso l'adozione di processi alternativi di gestione degli scarti e dei sottoprodotti;• investimenti finalizzati all'ottenimento di prodotti finiti a maggiore contenuto di servizi (prodotti di quarta e quinta gamma);• impianti per la produzione di mangimi appositamente dedicati all'ottenimento di carni e/o uova di qualità certificata, nell'ambito di progetti di filiera.
SETTORE DEL LATTE E DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI	<ul style="list-style-type: none">• investimenti finalizzati a valorizzare i prodotti derivati con particolare riferimento all'utilizzo dei sottoprodotti;• investimenti finalizzati ad una gestione dei sottoprodotti compatibile con il rispetto dell'ambiente e la convenienza economica;• investimenti volti ad incentivare il recepimento di innovazioni di prodotto e di processo per adeguare il prodotto alle esigenze del mercato in termini di qualità, sicurezza e sostenibilità ambientale;• investimenti finalizzati all'ottenimento di prodotti alimentari funzionali.
SETTORE OVINO E CAPRINO	<ul style="list-style-type: none">• investimenti volti ad incentivare il recepimento di innovazioni di prodotto e di processo per adeguare il prodotto alle esigenze del mercato in termini di qualità, sicurezza e sostenibilità ambientale;• investimenti finalizzati all'ottenimento di prodotti alimentari funzionali.
FORAGGERE	<ul style="list-style-type: none">• investimenti finalizzati alla sostituzione delle linee di lavorazione con impianti di nuova generazione ad alto risparmio energetico;• investimenti finalizzati alla trasformazione di foraggi certificati biologici.
SEMENTIERO	<ul style="list-style-type: none">• Investimenti finalizzati alla riproduzione del patrimonio genetico autoctono e naturalizzato;• Investimenti finalizzati alla produzione di semente certificata biologica e non OGM.
OLEAGINOSE	<ul style="list-style-type: none">• Investimenti finalizzati all'ottenimento di olii alimentari con estrazione meccanica di produzioni biologiche;• Investimenti finalizzati alla valorizzazione dei sottoprodotti;• Investimenti finalizzati alla introduzione di innovazioni di processo e di prodotto che permettano di ottenere specialità destinate anche ad usi diversi da quello alimentare (cosmetico, farmaceutico, tecnologico ecc.).
SETTORE DELLE PRODUZIONI DI NICCHIA (piante officinali, piccoli frutti, canapa ed altre essenze da fibra, cunicoli, selvaggina, avicoli minori, elicicoltura, funghi, tartufi, miele)	<ul style="list-style-type: none">• Investimenti finalizzati alla introduzione di innovazioni di processo e di prodotto che permettano di ottenere specialità destinate anche ad usi diversi da quello alimentare (cosmetico, farmaceutico, tecnologico ecc.);• interventi finalizzati all'introduzione di sistemi volontari di certificazione della qualità.
PRIORITA' ORIZZONTALI A TUTTI I	<ul style="list-style-type: none">• investimenti per l'adattamento ai cambiamenti climatici (riuso di acque reflue, certificazione dell'impronta di carbonio dei prodotti ai sensi degli standard UN EN ISO 14064 e 14067);



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

SETTORI PRODUTTIVI	<ul style="list-style-type: none"> investimenti per la riduzione dei consumi energetici degli impianti di trasformazione di oltre il 30%; investimenti per la produzione di energia per uso aziendale; sostituzione di tetti in amianto con pannelli fotovoltaici e/o solari termici; impianti per la produzione di energia da biogas con valorizzazione del digestato. Non è ammesso l'utilizzo di materia prima derivante da colture dedicate nella produzione di energia.
---------------------------	--

B. Livello di efficienza nell'uso dell'acqua	Punti
- Quota per investimenti finalizzati alla riduzione di almeno il 20% del consumo di acqua \geq al 30% sul costo totale	1
- Quota per investimenti finalizzati alla riduzione di almeno il 20% del consumo di acqua \geq al 20% e $<$ del 30% sul costo totale	0,5
- Quota per investimenti finalizzati alla riduzione di almeno il 20% del consumo di acqua $<$ del 20% sul costo totale	0

C. Livello di miglioramento dell'efficienza energetica grazie ad investimenti realizzati con investimenti integrati della presente operazione con la sottomisura 4.2. operazione B)	Punti
- Quota di investimenti finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica, realizzati con la sottomisura 4.2. operazione B) \geq al 20% del costo totale del progetto integrato	1
- Quota di investimenti finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica, realizzati con la sottomisura 4.2. operazione B) \geq al 10% e $<$ 20% del costo totale del progetto integrato	0,5
- Quota di investimenti finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica, realizzati con la sottomisura 4.2. operazione B) $<$ del 10% sul costo totale	0

5.5.2 Modalità di formazione della graduatoria

È prevista la formazione di una graduatoria unica regionale che verrà redatta secondo le seguenti modalità:

- si attribuiranno i punteggi previsti per ciascun criterio (A-B-C) di cui al paragrafo 5.5.1.;
- si calcherà il punteggio finale, espresso come somma ponderata dei punteggi relativi a ciascun criterio (A-B-C) moltiplicati per i rispettivi pesi di cui alla tabella delle priorità.
- si effettuerà la sommatoria di tutti i valori ottenuti sulla base del calcolo di cui al punto precedente che rappresenterà il punteggio finale in graduatoria.

Sono ammesse le sole domande di aiuto che conseguono un punteggio minimo pari a 0,10.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Le domande ammesse verranno finanziate in ordine decrescente di punteggio fino alla concorrenza della dotazione finanziaria prevista nel presente bando, al netto della quota di riserva del 10% della dotazione finanziaria stessa.

A parità di punteggio avranno priorità le domande presentate da richiedenti più giovani. Nel caso di società si farà riferimento al rappresentante legale.

Tutti i criteri di selezione devono essere dichiarati al momento della presentazione della domanda di aiuto, verificati nel corso dell'istruttoria della domanda di aiuto e posseduti e verificati anche prima della liquidazione del saldo.

6. Fase di ammissibilità

6.1 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AIUTO

Il ricevimento della domanda determina in automatico l'inizio del procedimento⁽⁶⁾.

6.1.1 Modalità di presentazione delle domande

L'istanza, dovrà essere presentata su SIAR tramite accesso al seguente indirizzo: <http://siar.regione.marche.it> mediante:

- **caricamento su SIAR** dei dati previsti dal modello di domanda
- **caricamento su SIAR** degli allegati
- **sottoscrizione** della domanda da parte del richiedente **in forma digitale** mediante specifica smart card (Carta Raffaello), o altra carta servizi abilitata al sistema; è a carico dei richiedenti la verifica preventiva della compatibilità con il sistema della carta servizi che intendono utilizzare.

L'utente può caricare personalmente nel sistema la domanda o rivolgersi a Strutture già abilitate all'accesso al SIAR, quali Centri di Assistenza Agricola (CAA) riconosciuti e convenzionati con la Regione Marche o ad altri soggetti abilitati dalla AdG.

6.1.2 Termini per la presentazione delle domande

La domanda di aiuto può essere presentata a partire dal **xxxxxx** e fino alle **ore 13,00** del giorno **xxxxxxx**, termine perentorio. La domanda deve essere corredata di tutta la documentazione richiesta dal presente bando al paragrafo 6.1.3.

Saranno dichiarate immediatamente inammissibili:

- le domande presentate oltre il termine;
- le domande sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato, o prive di sottoscrizione.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

La verifica viene effettuata entro 10 giorni decorrenti dal giorno successivo alla scadenza di presentazione delle domande.

6.1.3 Documentazione da allegare alla domanda a pena di inammissibilità della domanda o dei singoli interventi

Oltre ai dati identificativi del richiedente, la domanda deve contenere le seguenti dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000:

- Autocertificazione contenente i riferimenti (data e protocollo) relativi al titolo abilitativo rilasciato e/o presentato al Comune, valido al momento della presentazione della domanda, (Permesso di costruire - SCIA – CIL – CILA ecc.);
- eventuale dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di essere in zona sottoposta a vincolo con necessità di acquisire il parere di altre amministrazioni (SIC-ZPS-vincoli paesaggistici e della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici – Zona Parco ecc.), con richiesta di deroga;
- le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relative al possesso dei requisiti di cui ai punti 5 e 6 del paragr. 5.1.3.
- che la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e di non avere procedure esecutive in corso;
- dichiarazione di non aver richiesto, né ottenuto, altre agevolazioni pubbliche per le opere o acquisti oggetto della domanda di aiuto. Essere in possesso di un atto di concessione del contributo costituisce agevolazione anche in mancanza di liquidazione;
- dichiarazione sul rispetto delle norme comunitarie e nazionali in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali, vigenti alla data di presentazione delle domande e i cui eventuali termini di adeguamento siano scaduti;
- dichiarazione che la lavorazione di prodotti agricoli di base, proviene per almeno per il 60% da materia prima extra-aziendale;
- dichiarazione di essere a conoscenza dell'impegno a dimostrare, con idonea documentazione e per ciascuno dei 3 anni di vincolo previsti, l'applicazione dei contratti di fornitura con le modalità stabilite alla specifica nota del cap. 5.1.3 del presente bando;
- dichiarazione di essere a conoscenza dell'obbligo di inalienabilità degli investimenti oggetto di finanziamento, per un periodo di 5 anni a decorrere dalla data dell'atto di liquidazione del saldo del contributo, pertanto in tale periodo, i beni oggetto di finanziamento non possono essere ceduti a terzi se non a pena di decadenza pro quota, sulla base del vincolo restante, del contributo percepito;
- dichiarazione di essere a conoscenza dell'obbligo di mantenimento della destinazione d'uso degli investimenti realizzati, per le medesime finalità per cui sono stati approvati, per un periodo di 10 anni per gli investimenti immobili e 5 anni per quelli mobili a decorrere dalla data dell'atto

⁶
L. 241/90 art.2



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

di liquidazione del saldo del contributo⁷ se non a pena di decadenza pro quota, sulla base del vincolo restante, del contributo percepito;

- per le imprese che svolgono anche attività “servizi conto terzi”, dichiarazione di essere a conoscenza dell’obbligo di documentare i quantitativi di materia prima lavorata post investimento in cui la parte “servizi conto terzi” risulti non superiore al 40% rispetto ai quantitativi totali lavorati dall’impresa nello stabilimento oggetto di intervento;
- dichiarazione di essere a conoscenza dell’obbligo di adeguata pubblicità al finanziamento pubblico, conformemente a quanto riportato nell’Allegato III, Parte 1 punto 2 e Parte 2 punti 1 e 2 del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/14 cfr paragr. 7.6.1;
- dichiarazione di essere a conoscenza del divieto di cumulo con altri benefici pubblici di origine Comunitaria, Statale, Regionale, Locale, erogati a sostegno dei medesimi investimenti.

Alla domanda DEVE essere allegato il **Progetto dell’intervento** che si intende realizzare costituito dalla seguente documentazione:

1) Relazione tecnico-economica timbrata e firmata da un tecnico professionista abilitato competente in materia di trasformazione agroalimentare, e controfirmata dal richiedente, composta da:

- a) descrizione dell’iniziativa progettuale con analisi economica ante e post intervento che evidenzi le quantità di materia prima lavorata, gli approvvigionamenti della stessa, gli obiettivi che il progetto permette di raggiungere in conformità a quanto stabilito al paragr. 2 del presente bando;
- b) giustificazione della scelta dei preventivi. Nel caso di beni altamente specializzati, per i quali non sia possibile reperire più fornitori, tale circostanza dovrà essere motivata specificando chiaramente che si è stato impossibile individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni in questione;
- c) riepilogo dettagliato degli interventi proposti nel piano aziendale e l’epoca stimata della loro realizzazione;
- d) in caso di investimenti per impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, calcolo delle potenzialità produttive degli stessi rapportati al calcolo dei consumi stimati per il periodo post investimento.

2) Delibera dell’organo di amministrazione della ditta contenente:

- a) l’approvazione del progetto;
- b) l’approvazione del piano finanziario;
- c) la delega al legale rappresentante a presentare domanda e ad assumere, in caso di finanziamento, l’impegno a garantire l’inalienabilità degli investimenti oggetto di finanziamento, per un periodo di 5 anni a decorrere dalla data di liquidazione del saldo del contributo, l’impegno a garantire la destinazione d’uso degli investimenti realizzati, per le

⁷ Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto o un macchinario oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato dall’insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad altro sito, sempre all’interno della Regione Marche, appartenente allo stesso beneficiario, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione all’autorità che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

medesime finalità per cui sono stati approvati, per un periodo di 10 anni per gli investimenti fissi e per un periodo di 5 anni gli investimenti mobili compresi i macchinari e le attrezzature ammessi a contributo, a partire dalla data dell'atto di liquidazione del saldo del contributo;

3) Relazione tecnica, relativa ai fabbricati, oggetto di aiuto, che indichi sinteticamente le opere che caratterizzano il progetto, timbrata e firmata dal tecnico progettista abilitato per le relative competenze.

4) Computo metrico estimativo analitico⁸ completo dei codici di riferimento delle voci di spesa, redatto in base al prezzario regionale delle Opere Pubbliche della Regione Marche, consultabile sul sito <http://contrattipubblici.regione.marche.it> vigente al momento della domanda.

Il computo metrico estimativo preventivo dovrà essere distinto per categoria di opera e dovrà essere timbrato e firmato dal tecnico progettista e vistato dal legale rappresentante della ditta richiedente.

Per le eventuali opere non previste dal prezzario dovrà essere predisposta specifica analisi dei prezzi.

I lavori relativi ad impiantistica quali impianti idrici, elettrici, vapore, idraulici, aria compressa, ecc., oltre alle opere riguardanti impianti di climatizzazione compresa la realizzazione di eventuali celle frigo, nonché tutti gli impianti connotati da elevata complessità/specificità, potranno essere quantificati anche sulla base di almeno tre preventivi di cui uno scelto e due di raffronto.

Nel caso di interventi che riguardino fabbricati finanziabili in parte, il computo metrico estimativo dovrà riguardare le sole superfici ammesse a finanziamento; gli eventuali costi comuni (ad es. tetto – fondamenta ecc.) dovranno essere suddivisi per quota parte in ragione della ripartizione delle superfici per specifica destinazione (ad esempio in millesimi di volume).

5) Disegni progettuali relativi alle opere oggetto di intervento secondo quanto previsto dalle normative comunali. Gli elaborati progettuali debbono essere timbrati e firmati dal tecnico progettista e debbono riportare il visto di approvazione del progetto da parte della commissione edilizia nei casi previsti. Per ogni edificio l'elaborato progettuale deve essere comprensivo di: ubicazione del fabbricato oggetto di intervento - quadro d'unione di tutti i fabbricati in dotazione all'azienda - planimetrie - sezioni significative e prospetti in scala 1:100 che documentino lo stato attuale e lo stato di progetto. In particolare i disegni dovranno riportare le dimensioni geometriche esterne/interne – la destinazione dei locali in maniera da definire la tipologia d'intervento e i limiti di attività previsti – l'area oggetto dei lavori in caso di intervento parziale, ed i layout dettagliati relativi all'impiantistica interna e alle superfici di ingombro - eventuale documentazione fotografica - dimostrazione grafica del calcolo dei millesimi nel caso di interventi a finanziamento parziale;

6) N. 3 preventivi⁹ dettagliati di spesa forniti da ditte specializzate, per ogni singolo, macchinario ed eventualmente impianto, qualora per quest'ultimo non si decida di utilizzare il CME, datati e

⁸ I computi metrici preventivi e/o preventivi di spesa delle ditte fornitrici **non** sono necessari in presenza di investimenti per i quali i costi unitari massimi per la determinazione della ragionevolezza della spesa ammissibile sono stati approvati dalla Regione Marche (valori standard e costi semplificati).

⁹ In presenza di costi standard/listini prezzi approvati dalla Regione, i preventivi delle ditte fornitrici non sono necessari.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

firmati dalla ditta che li ha emessi, di cui uno prescelto e altri 2 di raffronto. Si precisa che detti preventivi di raffronto devono riferirsi ad investimenti con le medesime caratteristiche tecniche e prodotti da tre fornitori diversi ed in concorrenza tra loro. Analogamente a quanto previsto per gli investimenti fissi, finanziabili in parte, previsti al punto 4. del presente capitolo, si deve intendere valida la stessa regola per gli investimenti mobili. Qualora questi, per la loro potenzialità produttiva dovessero risultare sovradimensionati rispetto alle materie prime lavorate per le quali la ditta si impegna con opportuni contratti di fornitura, detti investimenti dovranno essere richiesti a finanziamento per la sola quota parte proporzionale ai quantitativi contrattualizzati. **Il riparto pro – quota** di questi investimenti dovrà essere dettagliato nella relazione tecnica di cui al primo punto del presente capitolo. Nel caso di completamento/implementazione di impianti pre-esistenti è consentito l'utilizzo di un solo preventivo qualora la fornitura in esso descritta risulti l'unica compatibile con quanto già presente in azienda. Tale circostanza deve essere ugualmente specificata nella relazione tecnica di cui al punto 1 del presente capitolo.

7) Elenco riepilogativo dei preventivi presentati distinto per singola opera, macchina, o linea di lavorazione;

8) Lista di eventuali altri documenti presentati, sottoscritta dal beneficiario.

La progettazione degli investimenti fissi, le relazioni tecniche relative agli stessi dovranno essere effettuate esclusivamente da tecnici abilitati ed iscritti agli Ordini e Collegi di specifica competenza.

Nel caso in cui tutta o parte della documentazione richiesta fosse già in possesso dell'Amministrazione, sarà sufficiente allegare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 sottoscritta ai sensi del 3° comma dell'art.38 del DPR menzionato, con l'indicazione del Servizio presso il quale è depositata e gli estremi del procedimento cui si riferisce.

6.1.4 Errori sanabili o palesi, documentazione incompleta, documentazione integrativa

Errori sanabili o palesi:

“Le domande di aiuto, le domande di sostegno o le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. L'autorità competente può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti di cui al primo comma”⁽¹⁰⁾

¹⁰

(art. 4 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 809/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 luglio 2014) Il regolamento prevede inoltre “Qualora l'autorità competente non abbia ancora informato il beneficiario degli eventuali errori contenuti nella domanda di aiuto o nella domanda di pagamento né abbia annunciato un controllo in loco, i beneficiari dovrebbero essere autorizzati a ritirare le loro domande di aiuto o domande di pagamento o parti di esse in qualsiasi momento. Essi dovrebbero inoltre essere autorizzati a correggere o adeguare gli errori palesi, che in alcuni casi devono essere riconosciuti dalle autorità nazionali, contenuti nelle domande di aiuto o nelle domande di pagamento o negli eventuali documenti giustificativi.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Si considera errore palese quindi quello rilevabile dall'Amministrazione sulla base delle ordinarie, minimali attività istruttorie.

Il richiedente o il beneficiario può chiedere la correzione di errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, intesi come errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti alla data di presentazione della domanda stessa e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione in possesso di AGEA, dell'ufficio istruttore o del richiedente.

Vengono indicate alcune tipologie di errori che possono essere considerate come errori palesi:

- errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati, salvo quelli indicati al punto successivo;
- incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati, salvo quelli indicati al punto successivo;
- errori individuati a seguito di un controllo di coerenza (informazioni contraddittorie: incongruenze nei dati indicati nella stessa domanda, incongruenze nei dati presenti nella domanda e nei relativi allegati.)

NON si considerano errori palesi:

- la mancata o errata indicazione degli interventi oggetto della domanda;
- la mancata presentazione della documentazione considerata essenziale per la ricevibilità o necessaria per l'ammissibilità;
- la mancata o errata documentazione relativa alle condizioni di accesso o ai requisiti utili al calcolo dei punteggi di priorità.

Delega, variazioni e integrazioni"

Il richiedente ha facoltà di delegare alcune attività relative alla gestione della domanda, ad altro soggetto. In tal caso deve trasmettere agli uffici una specifica comunicazione contenente:

- i dati del soggetto delegato;
- le attività delegate;

La delega, salvo diversa indicazione contenuta nella comunicazione, ha valore per le attività indicate sino al termine della trattazione della pratica. La delega deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della ditta e corredata di documento di identità del medesimo.

Il soggetto richiedente, dopo la presentazione della domanda, è tenuto a comunicare agli uffici istruttori eventuali variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda di aiuto e nella documentazione allegata (11).

Le comunicazioni trasmesse dal richiedente successivamente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda qualora contengano variazioni tali da compromettere l'ammissibilità o

¹¹ Nella fattispecie non sono comprese le "varianti" che possono essere invece presentate successivamente alla formazione della graduatoria disciplinate al paragr...7.1. del presente bando.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

da comportare la riduzione dei punteggi da attribuire, saranno oggetto di nuova valutazione istruttoria.

Invio di documentazione integrativa

Qualora per lo svolgimento della istruttoria sia necessario acquisire ulteriore documentazione, al richiedente viene inviata una richiesta motivata contenente l'elenco completo dei documenti da integrare nonché il termine perentorio entro il quale dovrà essere prodotta la documentazione richiesta, pena il mancato riconoscimento delle spese a cui detta documentazione fa riferimento.

Si prevede che le comunicazioni del beneficiario siano effettuate tramite PEC¹².

6.2 ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA DI AIUTO

6.2.1 Controlli amministrativi in fase di istruttoria

I controlli amministrativi sulla totalità delle domande sono relativi agli elementi anagrafici e catastali della domanda e di incrocio con altre misure del PSR e con altri regimi di aiuto, nonché agli elementi che è possibile e appropriato verificare mediante questo tipo di controlli.

Essi comprendono controlli incrociati con altri sistemi e tengono conto dei risultati delle verifiche di altri servizi o enti al fine di evitare ogni pagamento indebito di aiuto.

I controlli amministrativi sono inoltre volti a definire che la spesa relativa a ciascun intervento richiesto risulti funzionale al raggiungimento degli obiettivi e che la stessa per essere ammissibile sia:

1. imputabile ad un'operazione finanziata dal bando;
2. pertinente rispetto all'azione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'azione stessa;
3. congrua rispetto all'azione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del progetto;
4. necessaria per attuare l'azione o il programma di lavoro oggetto della sovvenzione;

¹² Codice amm. Digitale - Art. 5-bis Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche (Articolo inserito dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.)

1. La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la semplificazione normativa, sono adottate le modalità di attuazione del comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni centrali e fissati i relativi termini (Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con D.P.C.M. 22 luglio 2011). 3. DigitPA, anche avvalendosi degli uffici di cui all'articolo 17, provvede alla verifica dell'attuazione del comma 1 secondo le modalità e i termini indicati nel decreto di cui al comma 2. 4. Il Governo promuove l'intesa con regioni ed enti locali in sede di Conferenza unificata per l'adozione degli indirizzi utili alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

5. ragionevole, giustificata e conforme ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza. Le spese devono essere necessarie per l'attuazione dell'operazione.

Le verifiche vengono svolte nell'arco temporale di 90 giorni decorrenti dal giorno successivo alla scadenza di presentazione delle domande.

I controlli riguardano in particolare:

1. la verifica della congruità dei prezzi relativi ai singoli investimenti proposti:

La congruità e ragionevolezza dei costi, si valuta in base a:

a) computi metrici estimativi completi di misure analitiche, redatti applicando alle quantità complessive desunte dagli elaborati progettuali i prezzi unitari dei prezziari regionali (Prezziario delle Opere Pubbliche) vigenti al momento della presentazione della domanda.

Per le voci di spesa non contemplate negli stessi o nei casi previsti al punto 4. del cap. 6.1.3, dovranno essere acquisiti i preventivi di spesa delle ditte fornitrici (es. strutture prefabbricate, impiantistica particolarmente complessa ecc.) ovvero analisi dei prezzi.

b) confronto fra tre preventivi di spesa rilasciati da ditte fornitrici diverse ed in concorrenza tra loro oltre alla relativa relazione di scelta.

Nel caso di investimenti particolarmente complessi nei quali non è utilizzabile il confronto tra le diverse offerte o laddove le offerte divergono per parametri tecnici la ragionevolezza dei costi potrà essere dimostrata anche attraverso analisi comparativa svolta con specifici parametri di riferimento o da commissione tecnica di valutazione (Commissione regionale, perizia giurata).

2. Visite aziendali

E' data facoltà all'istruttore di effettuare visite in azienda per acquisire ulteriori elementi conoscitivi a supporto delle valutazioni tecniche sulla iniziativa progettuale, in particolare:

- per verificare la rispondenza di quanto dichiarato dal richiedente;
- per accertare la fattibilità degli interventi proposti;
- per accertare la loro conformità agli obiettivi ed alle finalità della misura.

Durante la visita aziendale potranno essere verificate anche:

- la situazione precedente all'investimento ove il materiale fotografico eventualmente prodotto non sia in grado di rendere con sufficiente chiarezza le condizioni prospettate;
- le situazioni aziendali (altre strutture e/o attrezzature) che potrebbero aggiungere informazioni significative per la determinazione dell'ammissibilità dell'investimento proposto.

3. Attribuzione del punteggio di priorità

I punteggi saranno attribuiti sulla base dei criteri previsti dal presente bando al cap. 5.5.1 e 5.5.2 e documentati dai beneficiari.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

I requisiti per l'attribuzione dei punteggi devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda.

4. Cause di inammissibilità

Determinano la non ammissibilità della domanda:

- la presentazione oltre i termini (cfr. paragr. 6.1.2)
- la mancata presentazione della documentazione di cui al paragr. 6.1.3.
- Investimenti non in linea con quanto previsto dal bando.

6.2.2 Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente

Nel caso di inammissibilità parziale o totale della domanda si provvederà all'invio al richiedente tramite PEC della comunicazione di esito istruttorio motivato contenente l'indicazione:

- ✓ del punteggio assegnato;
- ✓ degli investimenti ammessi e del dettaglio degli investimenti non ammessi;
- ✓ del contributo concedibile;
- ✓ del termine perentorio entro cui è possibile presentare memorie scritte ai fini della richiesta di riesame (cfr. paragr. 6.2.3.).

6.2.3 Richiesta di riesame

Entro dieci giorni dalla comunicazione di esito istruttorio sopraindicata, il richiedente può richiedere il riesame e la ridefinizione della propria posizione al Comitato di Coordinamento di Misura (CCM¹³), attraverso la presentazione di memorie scritte.

Le istanze vanno indirizzate al C.C.M.

Esse saranno esaminate dal CCM nei 20 giorni successivi al ricevimento e comunque prima della pubblicazione della graduatoria regionale.

Nel caso di inammissibilità totale il provvedimento di non ammissibilità, adottato dal dirigente responsabile di misura, è comunicato ai soggetti interessati.

Esso contiene anche l'indicazione delle modalità per proporre ricorso avverso la decisione e cioè:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione, o, in alternativa,
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

¹³ Il Comitato istituito per il coordinamento e l'omogeneizzazione dell'attività istruttoria per ciascuna Misura è costituito dai responsabili provinciali e dal responsabile regionale di misura.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

6.2.4 Completamento dell'istruttoria e redazione della graduatoria

A conclusione dell'esito istruttorio, il Responsabile regionale di misura predispone la graduatoria, sulla base delle domande dichiarate ammissibili.

In relazione alle dotazioni finanziarie previste negli avvisi pubblici, sono ammessi a finanziamento tutti i progetti collocati in posizione utile nella graduatoria, fino alla copertura delle risorse attribuite.

La graduatoria è approvata con decreto del dirigente preposto al coordinamento della Misura.

6.2.5 Pubblicazione della graduatoria e comunicazione di finanziabilità

Il decreto di approvazione della graduatoria è pubblicato nel BURM e nel sito istituzionale dell'AdG <http://agricoltura.regione.marche.it/>. Ai richiedenti che, in base alla graduatoria medesima, risultano ammessi ma non finanziabili per carenza di fondi, sarà inviata la relativa comunicazione.

Avverso il provvedimento di approvazione della graduatoria qualunque interessato può proporre:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dalla pubblicazione sul BUR; o, in alternativa,
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla pubblicazione sul BUR.

La comunicazione di finanziabilità e di non finanziabilità è inviata a firma del responsabile regionale di misura.

7. Fase di realizzazione e pagamento

La Regione Marche raccoglie le domande di pagamento dei beneficiari, finalizzate ad ottenere la liquidazione dell'aiuto spettante.

Il pagamento può essere richiesto sotto forma di:

- domanda di pagamento dell'anticipo;
- domanda di pagamento su stato avanzamento lavori (SAL)
- domanda di pagamento del saldo.

In questa fase inoltre, i richiedenti possono presentare eventuali domande di variazione progettuale, adeguamenti tecnici e modifiche progettuali non sostanziali.

7.1 VARIAZIONI PROGETTUALI

Il beneficiario può presentare **una sola richiesta** di variante al progetto approvato. In tale limite non va considerata la variante per cambio di beneficiario, per cui solo nel caso di presentazione di quest'ultima è consentita la presentazione di una seconda variante.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Sono da considerarsi varianti i cambiamenti del progetto originario che comportino modifiche dei parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile:

- 1) modifiche agli obiettivi ed alle finalità dell'intervento approvato,
- 2) modifiche tecniche sostanziali delle operazioni approvate;
- 3) modifiche della tipologia di operazioni approvate;
- 4) cambio della sede dell'investimento fisso (cambiamento della particella in cui insiste l'investimento) se non determinato da cause di forza maggiore;
- 5) cambio del beneficiario o del rappresentante legale. Il subentro nella titolarità è consentito per casi debitamente motivati (es: gravi dissesti finanziari, trasformazione della ragione sociale, ecc.) alle seguenti condizioni:
 - che il subentro non modifichi le condizioni che hanno originato la concessione degli aiuti, ivi compreso il punteggio;
 - che il subentrante s'impegni a realizzare gli investimenti in luogo del cedente e a rispettare tutte le condizioni e gli impegni riportati nel nulla osta di concessione per la erogazione del sostegno, ivi compresi quelli previsti per il periodo vincolativo quinquennale e/o decennale successivo all'ultimazione del piano aziendale;
 - in tutti i casi di subentro è possibile riconoscere il sostegno solo qualora il subentrante sia in grado di dimostrare di aver sostenuto l'onere finanziario degli investimenti mediante la presentazione dei documenti giustificativi della spesa (fatture) intestati al medesimo e dal medesimo effettivamente pagati (bonifici), fatta eccezione per i casi di forza maggiore per decesso o inabilità di lunga durata del beneficiario per i quali è consentita, rispettivamente, all'erede legittimo e al subentrante la presentazione della documentazione giustificativa della spesa e dei pagamenti ancorché intestati al "de cuius" o al cedente inabile.;
 - subentro in presenza di anticipazione erogata a favore del cedente a patto che si proceda alla stipula di appendice di subentro della polizza fidejussoria.

7.1.1 Presentazione delle domande di variazione progettuale

Le domande di varianti possono essere presentate **esclusivamente tramite SIAR**.

Non è prevista la comunicazione della variante prima della sua realizzazione.

Il beneficiario può presentare la richiesta di variante (comprendente gli adeguamenti realizzati e non comunicati) fino a **60** giorni prima della data stabilita per la rendicontazione.

Le varianti approvate ma eseguite in maniera difforme corrispondono a varianti non approvate

Le maggiori spese eventualmente sostenute dal beneficiario per la realizzazione della variante rispetto al piano approvato non determinano aumento di contributo; sono quindi totalmente a carico del beneficiario.

Diversamente, nel caso in cui la variante produca una riduzione della spesa ammessa il contributo viene ricalcolato.

La variante può essere ritirata fino a quando al beneficiario non vengano comunicate inadempienze o l'intenzione di svolgere un controllo in loco (Regolamento di Esecuzione (UE) N. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità¹⁴⁾

7.1.2 Documentazione da allegare alla variante

Alla richiesta deve essere allegata la seguente documentazione da presentare tramite SIAR:

- a) richiesta corredata da una relazione nella quale sia fatto esplicito riferimento alla natura e alle motivazioni che hanno portato alle modifiche del progetto inizialmente approvato. Nel caso in cui la variante interessi anche opere edili la corrispondente relazione sarà sottoscritta dal tecnico progettista o da professionista abilitato;
- b) nel caso di opere edili, un apposito quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito di variante, come previsto dal sistema SIAR;
- c) un prospetto riepilogativo delle voci soggette a variazione, che consenta di effettuare un collegamento tra la situazione precedentemente approvata e quella risultante dalla variante richiesta, come previsto dal sistema SIAR.

7.1.3 Istruttoria delle domande

L'istruttoria si svolge nell'arco temporale **di 45 giorni** ed è tesa a valutare la conformità qualitativa e quantitativa del progetto di variante e la sua compatibilità con il bando di attuazione della misura soprattutto in riferimento alle seguenti condizioni:

- la nuova articolazione della spesa non alteri le finalità originarie del progetto;
- la variante non comporti un aumento del contributo concesso (eventuali maggiori spese sono totalmente a carico del richiedente);
- non comporti la modifica delle condizioni di accesso e delle priorità assegnate tali da determinare un punteggio di accesso inferiore a quello attribuito all'ultimo beneficiario collocatosi in posizione utile in graduatoria per il finanziamento.

L'istruttoria può determinare la totale o parziale ammissibilità della richiesta oppure l'inammissibilità della stessa.

¹⁴ **Ritiro di domande di aiuto, domande di sostegno, domande di pagamento e altre dichiarazioni** 1. Una domanda di aiuto, una domanda di sostegno, una domanda di pagamento o un'altra dichiarazione può essere ritirata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto. Tale ritiro è registrato dall'autorità competente. Uno Stato membro che si avvale delle possibilità previste all'articolo 21, paragrafo 3, può disporre che la comunicazione alla banca dati informatizzata degli animali di un animale che non si trova più nell'azienda possa sostituire il ritiro scritto. 2. Se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nei documenti di cui al paragrafo 1 o se l'autorità competente gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti di tali documenti che presentano inadempienze. 3. I ritiri di cui al paragrafo 1 riportano i beneficiari nella situazione in cui si trovavano prima della presentazione dei documenti in questione o di parte di essi.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Nel caso di parziale o totale inammissibilità la comunicazione del responsabile provinciale dovrà contenere le motivazioni ed indicare il termine perentorio entro il quale dovranno pervenire eventuali memorie per il riesame ad opera del CCM .

Il Dirigente responsabile di misura adotta il provvedimento con il quale si determina l'esito delle richieste di variante.

7.2 ADEGUAMENTI TECNICI E MODIFICHE PROGETTUALI NON SOSTANZIALI

Sono da considerarsi “**adeguamenti tecnici**”, i cambiamenti del progetto originario che non alterano i parametri che hanno reso finanziabile l'iniziativa:

1. le modifiche di dettaglio e le soluzioni tecniche migliorative, per cui è necessaria la presentazione di DIA/SCIA;
2. le soluzioni tecniche migliorative per interventi di tipo non edilizio, proposte nel rispetto del criterio della ragionevolezza e ordinarietà della spesa e della finalità per cui l'investimento è stato approvato;
3. il cambio del preventivo purché accompagnato da adeguata relazione tecnico-economica, (a titolo meramente esemplificativo: cambio del fornitore, cambio con un modello con diverse caratteristiche tecniche);
4. cambio della sede dell'investimento fisso qualora non comporti il cambiamento della particella su cui insiste l'investimento.

Le “**modifiche progettuali non sostanziali**” sono le soluzioni tecniche migliorative, le trasformazioni di dettaglio tali da non richiedere la presentazione di DIA/SCIA.

A titolo meramente esemplificativo rientrano in tale categoria i seguenti cambiamenti:

- A. modifica del materiale per la pavimentazione;
- B. modifiche/aggiornamento della versione del modello di macchinario/impianto (le caratteristiche tecniche devono essere conformi a quelle del modello oggetto dei 3 preventivi originali);
- C. modifiche impianti elettrici e idrici;
- D. altezza dei rivestimenti- variazione del materiale infissi;
- E. quantitativi dei materiali impiegati relativi alla struttura;

Per gli ADEGUAMENTI TECNICI non è prevista la comunicazione preventiva, tuttavia il beneficiario deve comunicare le modifiche apportate al progetto prima della domanda di pagamento finale.

Per le MODIFICHE PROGETTUALI NON SOSTANZIALI non sussiste l'obbligo di comunicazione prima della realizzazione. La valutazione sarà effettuata direttamente al momento dell'accertamento finale e, di conseguenza, in caso di esito negativo, le spese rimarranno a totale carico del beneficiario.

7.3 DOMANDA DI PAGAMENTO DELL'ANTICIPO

L'anticipo può essere concesso fino ad un massimo del 50% del contributo concesso.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

7.3.1 *Presentazione delle domande*

La domanda di pagamento dell'anticipo deve essere presentata attraverso il SIAR all'indirizzo <http://siar.regione.marche.it/siarweb/homepage.aspx> corredata della seguente documentazione:

a) garanzia fidejussoria stipulata con istituto di credito o società assicurativa equivalente al 100% dell'importo anticipato, presentata utilizzando le procedure e la modulistica AGEA reperibile su SIAR nella sezione "*domande di pagamento*".

La fidejussione deve avere validità fino alla liquidazione del saldo finale dell'aiuto; viene svincolata solo alla chiusura del procedimento amministrativo ed ha efficacia fino alla data di rilascio dell'apposita autorizzazione di svincolo da parte dell'Amministrazione competente.

b) dimostrazione di aver dato avvio alla realizzazione del Piano di sviluppo aziendale.

7.3.2 *Istruttoria delle domande*

Le verifiche sono effettuate entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta.

La rendicontazione delle spese riferite all'importo erogato come anticipo è posticipata al momento della presentazione della domanda di saldo.

Nel caso di decadenza dall'aiuto il beneficiario è tenuto a restituire le somme percepite.

7.4 *DOMANDA DI PAGAMENTO DI ACCONTO SU STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL)*

E' possibile presentare richieste di liquidazione dell'aiuto corrispondenti ai lavori parzialmente eseguiti.

Lo Stato Avanzamento Lavori (SAL) può essere **richiesto due volte**. Nel caso il richiedente abbia presentato domanda di anticipazione il SAL può essere richiesto una sola volta.

Il SAL deve rappresentare almeno il 30% del contributo richiesto e per la sua presentazione non necessita di presentazione di polizza fidejussoria.

E' possibile erogare acconti fino a 80% dell'importo dell'aiuto totale concesso. Di conseguenza, nel caso in cui sia stato erogato l'anticipo, l'acconto su SAL non potrà essere di importo superiore al 30% del contributo concesso.

Nel caso di mancata erogazione dell'anticipo, l'acconto su SAL potrà essere di importo compreso fra 30% e 80% del contributo concesso.

7.4.1 *Presentazione delle domande*

La domanda deve essere presentata attraverso il SIAR all'indirizzo <http://siar.regione.marche.it/siarweb/homepage.aspx> fino a tre mesi prima della conclusione delle operazioni fissata nella decisione di finanziamento dell'Autorità di gestione corredata della seguente documentazione:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

1. contabilità dei lavori corrispondenti all'importo richiesto, redatta ai sensi della vigente normativa, costituita da: libretto delle misure e registro di contabilità firmato dal direttore dei lavori; documentazione fotografica di raffronto in più punti di osservazione;
2. progetto esecutivo timbrato e firmato dal tecnico progettista abilitato, con visto di approvazione del Comune (ove richiesto) delle opere realizzate, qualora non sia stato precedentemente consegnato e/o siano intervenute varianti edilizie;
3. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 DPR 445/2000 con copia documento di identità), di asseverazione del tecnico progettista relativa alla computazione dei lavori concernente la domanda di contributo redatta secondo lo schema predisposto dall'A.d.G. (**Allegato 5**);
4. dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio resa dal fornitore, per le macchine e gli impianti nuovi, che le macchine sono nuove di fabbrica, che non sono stati utilizzati pezzi usati e non esiste, da parte della ditta, patto di riservato dominio né gravami di alcun genere (**Allegato 4**);
5. fatture e relativo Documento di Trasporto (D.D.T.). Le fatture debbono recare il dettaglio dei lavori svolti con specifico riferimento all'investimento finanziato, in difetto dovranno essere rettificata, pena l'inammissibilità della spesa;
6. in caso di contributo richiesto pari o superiore a 150.000 Euro: dichiarazione sostitutiva al fine di consentire i controlli previsti dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
7. copia delle contabili dei pagamenti effettuati:
 - a) bonifici / Riba eseguiti, prodotti dalla Banca o dalla Posta, con il riferimento alla fattura per la quale è stato disposto il pagamento; Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a indicare l'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento.
 - b) Assegno: assegni emessi per il pagamento ed estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento delle opere/beni rendicontati. Tale modalità di pagamento può essere accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile"¹⁵.
 - c) Locazione finanziaria (Leasing): Tale forma di pagamento è ammissibile solo se al momento della richiesta di saldo è avvenuto l'acquisto del bene oggetto di finanziamento da parte del beneficiario finale fino ad un massimo del valore di mercato del bene. La spesa

¹⁵

Gli assegni, circolari o bancari, devono essere sempre muniti della clausola "non trasferibile" se il loro importo complessivo è pari o superiore ad € 1.000,00. Rivela quindi l'importo complessivo, non del singolo assegno ma di tutti gli assegni emessi nell'arco di sette giorni (o comunque con modalità tali da far nascere il sospetto di un tentativo di elusione della norma). Quindi se il pagamento avviene mediante più assegni circolari, il cui importo complessivo è pari o superiore ad € 1.000,00, devono essere "non trasferibili", anche se di importo singolarmente inferiore ad € 1.000,00.

*Qualora siano richiesti moduli di assegni in forma libera, dietro una specifica richiesta scritta da parte del soggetto interessato alla banca o pagando € 1,50 a titolo di imposta di bollo per ciascun modulo richiesto in forma libera, tali assegni potranno essere girati solo se il loro importo è inferiore ad € 1.000,00. E' necessario indicare il nome o la ragione sociale del beneficiario: sugli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a € 1.000 (che non possono essere privi della clausola di non trasferibilità); sugli assegni circolari e vaglia postali e cambiari (a prescindere dall'importo). **Commento riassuntivo delle nuove disposizioni stabilite con il testo legislativo sotto indicato a partire dal 31.1.2012** (D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (1) (2). Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici. (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 dicembre 2011, n. 284, S.O. (2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214.)*



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ammissibile è rappresentata dalla somma dei canoni pagati dall'utilizzatore al concedente al momento della presentazione della domanda di pagamento, comprovati da una fattura o da un documento avente forza probatoria equivalente, e sono considerati al netto dei costi connessi al contratto (garanzie del concedente, costi di rifinanziamento, interessi, spese generali e oneri assicurativi). In ogni caso, deve essere garantita l'inalienabilità del bene e la destinazione d'uso per il periodo previsto dalle norme comunitarie.

- d) Carta di credito e/o bancomat Tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio in cui sia chiaramente individuabile il riferimento all'operazione oggetto di intervento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.

7.4.2 Istruttoria delle domande

Le verifiche vengono svolte nell'arco temporale di 45 giorni a decorrere dalla data di protocollazione della domanda di SAL e consistono nel:

- verificare la presenza, l'adeguatezza, la completezza dei documenti richiesti e la sottoscrizione del tecnico progettista, se dovuta;
- verificare che le spese siano state sostenute, imputate e comprovate in conformità alla normativa comunitaria e nazionale applicabile all'operazione considerata;
- verificare che le spese abbiano dato luogo a registrazioni contabili, in conformità alle disposizioni di legge;

Il computo metrico consuntivo in quanto asseverato timbrato e sottoscritto dal direttore dei lavori, sarà oggetto di verifica puntuale solo qualora emergano evidenti difformità:

- a) del progetto autorizzato rispetto al realizzato accertabile visivamente in fase di sopralluogo
- b) della descrizione presente nei giustificativi di spesa rispetto al realizzato accertabile visivamente in fase di sopralluogo

Prima di procedere al pagamento devono essere effettuati i controlli in loco a campione di competenza della PF Controlli Relativi ai Fondi Comunitari.

7.5 DOMANDA DI PAGAMENTO DI SALDO

7.5.1 Presentazione delle domande

La domanda deve essere presentata attraverso il SIAR all'indirizzo <http://siar.regione.marche.it/siarweb/homepage.aspx>, entro e non oltre mesi 24 dalla data di comunicazione di finanziabilità.

Oltre ai dati identificativi del richiedente la domanda deve contenere, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, **le seguenti dichiarazioni sottoscritte dal beneficiario:**

- che le opere e/o gli acquisti non hanno usufruito di altri contributi pubblici;
- che è stata presentata NIA con indicazione dei dati (data e protocollo) per i fabbricati adibiti a trasformazione e/o commercializzazione;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- che è stato rilasciato e/o presentato al Comune il titolo abilitativo con indicazione dei dati (data e protocollo), valido al momento della presentazione della domanda, (Permesso di costruire - SCIA – CIL – CILA ecc.);
- che il Comune ha rilasciato l'agibilità con indicazione degli estremi e che non è stato notificato alcun diniego del previsto intervento;
- indicazione degli estremi delle comunicazioni al Comune dell'inizio e della fine dei lavori (per tutte le opere edili finanziate), qualora non già precedentemente fornita.

Alla richiesta di saldo deve essere allegata la seguente documentazione da presentare tramite SIAR:

1. contratti di fornitura, vincolanti per l'acquirente per un periodo triennale, con produttori agricoli di base, datati e sottoscritti ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 (cfr. paragr. 5.1.3.) ;
2. dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio ai sensi dell'art.47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, resa dal fornitore che le macchine sono nuove di fabbrica, che non sono stati utilizzati pezzi usati e non esiste, da parte della ditta, patto di riservato dominio e gravami di alcun genere (**Allegato 4**);
3. Dichiarazione, sottoscritta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni, in cui è riportata l'attestazione del Direttore dei lavori, per le sole opere edili, del completamento delle opere finanziate e che le forniture ed i lavori contemplati nei documenti giustificativi concernono la realizzazione del progetto finanziato con la Misura 4 – Investimenti in immobilizzazioni materiali - Sotto Misura 4.2 - "Sostegno ad investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli" redatta secondo lo schema predisposto dall'A.d.G. (**Allegato 6**);
4. Dichiarazione asseverata di un tecnico che attesti che tutte le opere risultano realizzate nel rispetto di tutte le norme (antincendio, sicurezza sui luoghi di lavoro);
5. Stato finale dei lavori analitico completo dei codici di riferimento delle voci di spesa, redatto in base al prezzario regionale delle opere pubbliche della Regione Marche vigente al momento della domanda. Lo stato finale dei lavori dovrà essere distinto per categoria di opera e dovrà essere timbrato e firmato dal tecnico progettista. Per le eventuali lavorazioni non previste nel prezzario dovrà essere predisposta specifica analisi dei costi. Nel caso di interventi che riguardino fabbricati finanziabili in parte, lo Stato Finale dei Lavori dovrà riguardare le sole superfici ammesse a finanziamento; gli eventuali costi comuni (es. tetto - fondamenta ecc.) dovranno essere suddivisi per quota parte in ragione della ripartizione delle superfici per specifica destinazione (ad esempio in millesimi);
6. disegni progettuali rispondenti alle caratteristiche di cui al punto 3 del paragr. 6.1.3, qualora non siano stati precedentemente consegnati e/o siano intervenute varianti edilizie;
7. fatture e relativo Documento di Trasporto (D.D.T.). Le fatture debbono recare, il dettaglio dei lavori svolti con specifico riferimento all'investimento finanziato, e nel caso di macchine ed attrezzature il numero seriale o di matricola;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

8. per i macchinari usati dovrà essere prodotta la fattura originale di acquisto del bene oggetto di finanziamento nonché dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio ai sensi dell'art.47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, riguardante l'assenza di vincolo di parentela o i legami societari tra cedente e acquirente del bene stesso
9. copia del registro IVA sottoscritta dal Beneficiario o dal delegato alla tenuta dei registri con evidenziazione delle fatture rendicontate;
10. documentazione fotografica per lavori non più visibili ed ispezionabili successivamente alla loro realizzazione (es. demolizione di edifici sottoposti a ristrutturazione, fognature ecc.);
11. copia delle contabili dei pagamenti effettuati. Per le modalità di pagamento ammesse cfr paragrafo 7.4.1. punto 7 del presente bando;
12. in caso di contributo richiesto pari o superiore a 150.000 Euro, Dichiarazione sostitutiva al fine di consentire i controlli previsti dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
13. Nel caso di acquisto di fabbricati, atto notarile di acquisto del bene immobile comprensivo di avvenuta registrazione a favore della ditta richiedente, documentazione contabile attestante la presa in carico del cespite da parte dell'acquirente, l'avvenuto versamento degli importi relativo all'acquisto del bene e delle relative spese accessorie, nonché dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio ai sensi dell'art.47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, riguardante l'assenza di vincolo di parentela o i legami societari tra cedente e acquirente del bene stesso.

7.5.2 Istruttoria delle domande

La liquidazione del saldo del contributo, è concessa soltanto dopo:

- la verifica del raggiungimento degli obiettivi indicati nel piano di sviluppo aziendale;
- l'effettuazione di un sopralluogo aziendale inteso a verificare:
 - l'effettiva realizzazione degli investimenti previsti e rendicontati;
 - il rispetto delle prescrizioni, dei vincoli e del raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma d'investimento;
 - la regolare esecuzione delle opere e degli acquisti previsti dal programma;
 - la verifica delle condizioni di accesso e delle priorità assegnate tali da determinare un punteggio ricalcolato superiore a quello attribuito all'ultimo beneficiario collocatosi in posizione utile in graduatoria per il finanziamento;
 - che sia stata data adeguata pubblicità al finanziamento pubblico, secondo gli obblighi riportati nell'Allegato III, Parte 1 punto 2 e Parte 2 punti 1 e 2 del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/14.

Economie di spesa

Per economie si intendono le variazioni di spesa in diminuzione a fronte di acquisto e/o realizzazione del medesimo investimento ammesso all'aiuto. Le economie di spesa non necessitano di alcuna comunicazione preventiva. Per tale fattispecie non si applicano le riduzioni previste.

Parziale esecuzione dei lavori



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

In caso di parziale realizzazione dell'iniziativa progettuale approvata, dovrà essere verificata la funzionalità dei lavori e delle opere realizzate nonché degli acquisti e delle forniture effettuate. Qualora sia riscontrato che i lavori eseguiti non costituiscano un lotto funzionale saranno avviate le procedure per la pronuncia di decadenza totale con recupero delle somme eventualmente già corrisposte.

Nel caso in cui sia riconosciuta la funzionalità della porzione di investimento completata, fatte salve le ulteriori verifiche rispetto alle condizioni di ammissibilità, è possibile procedere al riconoscimento ed all'ammissibilità delle spese effettivamente sostenute, eseguendo eventuali compensazioni con anticipi o acconti precedentemente erogati.

Nel caso in cui l'iniziativa sia stata realizzata nella sua totalità, ma la spesa rendicontata e riconosciuta ammissibile risulti inferiore al contributo da erogare, le somme non impiegate costituiranno economie.

Le verifiche vengono svolte entro 75 giorni a decorrere dalla data di ricezione della domanda di saldo.

7.5.3 Domande di proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori.

Il termine per l'ultimazione dei lavori e per la relativa rendicontazione è fissato in 24 mesi dalla data di comunicazione di finanziabilità.

È possibile richiedere **una** sola proroga della durata massima di 6 mesi.

Nel caso di investimenti fissi, la concessione della proroga presuppone che il valore dei lavori realizzati sia pari o superiore al 70% degli investimenti ammessi anche se non pagati.

Documenti da allegare e da presentare tramite SIAR:

1. relazione dal quale risulti:
 - i motivi che hanno determinato il ritardo ;
 - le misure che intende adottare per concludere l'investimento nei tempi di proroga richiesti;
 - il nuovo cronoprogramma degli interventi;
2. Appendice di polizza fidejussoria (nel caso di anticipo erogato) con la nuova scadenza di ultimazione lavori secondo quanto previsto da Agea .

7.6 IMPEGNI DEI BENEFICIARI

Tramite la sottoscrizione della domanda di aiuto il richiedente si impegna a:

1. iniziare gli interventi entro 3 mesi dalla data di ricevimento dell'atto di concessione dell'aiuto;
2. realizzare gli investimenti in modo conforme rispetto alle finalità delle misura e coerente con il progetto approvato;
3. rendere noto alla Struttura competente per territorio ogni eventuale variazione e/o mancata realizzazione degli investimenti autorizzati ;
4. garantire la destinazione d'uso degli investimenti realizzati per le medesime finalità per cui sono stati approvati per un periodo di 10 anni per gli investimenti immobili e 5 anni per quelli mo-



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

bili a decorrere dalla data di adozione del Provvedimento di autorizzazione al pagamento del saldo finale¹⁶.

5. non alienare per un periodo di 5 anni, i beni acquistati o ristrutturati grazie al contributo. Al fine di individuare la decorrenza dell'obbligo, si fa riferimento al decreto del Dirigente relativo all' autorizzazione al pagamento del saldo finale¹⁷.
6. presentare la rendicontazione entro 24 mesi dalla data di comunicazione di finanziabilità salvo l'eventuale proroga autorizzata;
7. predisporre idonea documentazione per ciascuno dei 3 anni di vincolo previsti, atta a dimostrare l'applicazione dei contratti di fornitura a partire dall'annualità successiva a quella della liquidazione del saldo finale; da quella data gli impegni devono essere mantenuti almeno per i successivi 3 anni¹⁸.

¹⁶ Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione. L'art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013 "Stabilità delle operazioni" dispone che " 1. Nel caso di un'operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, il contributo fornito dai fondi SIE è rimborsato laddove, entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario o entro il termine stabilito nella normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile, si verifichi quanto segue: a) cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del programma; b) cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico; c) una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati dallo Stato membro in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione all'autorità che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo. Tale spostamento non dovrà comportare un indebito vantaggio, derivante dall'applicazione di condizioni o criteri di selezione più favorevoli (p.e. maggiore tasso di aiuto o priorità di selezione per la localizzazione in zona svantaggiata).

¹⁷ Per periodo di non alienabilità e di divieto di cambio di destinazione di un bene o porzione di bene, si intende il periodo di tempo nell'ambito del quale il beneficiario non può cedere a terzi né distogliere dall'uso indicato nella domanda approvata il bene/servizio realizzato grazie al contributo pubblico ricevuto.

Gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati dallo Stato membro in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

¹⁸ La documentazione prevista per la dimostrazione della partecipazione adeguata e duratura ai vantaggi economici per i produttori di base e la dimostrazione della lavorazione di almeno il 60% di prodotto di qualità, è a carico della ditta beneficiaria che al termine di **ciascuno dei 3 anni** di vincolo previsti, deve predisporre:

- a) **in caso di Cooperative agricole, Consorzi e Organizzazioni di Produttori i cui soci HANNO da statuto o da regolamento interno l'obbligo di conferimento di almeno il 60% della propria produzione:**
 - non va predisposto nulla perché la condizione della **Verifica del legame con la produzione primaria** è verificata con l'obbligo di conferimento previsto da regolamento interno o da statuto.
- b) **in caso di Cooperative agricole, Consorzi e Organizzazioni di Produttori i cui soci NON HANNO da statuto o da regolamento interno l'obbligo di conferimento di almeno il 60% della propria produzione, nonché nel caso di altre imprese:**
 - Schema riepilogativo delle quantità di prodotto agricolo trasformato e/o commercializzato sulla base delle fatture di acquisto della materia prima. Lo schema deve riportare il nominativo dell'azienda agricola fornitrice e contenere le indicazioni relative al possesso, da parte del fornitore stesso, del requisito di produttore agricolo di base. Inoltre deve essere indicato il requisito di qualità dei prodotti (DOP, IGP e prodotti contraddistinti dal marchio regionale QM).
 - documentazione contabile attestante il mantenimento dell'impegno assunto con i contratti di fornitura esibiti in fase di verifica dello Stato Finale dei Lavori, relativamente all'acquisto di materie prime provenienti da produttori agricoli di base per almeno il 60% della quantità totale annua trasformata e/o commercializzata nell'impianto oggetto di finanziamento;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

8. conservare a disposizione degli uffici della Regione Marche, della Commissione Europea, nonché dei tecnici incaricati, la documentazione originale di spesa dei costi ammessi a contributo per i 5 anni successivi alla liquidazione del saldo;
9. consentire l'accesso in azienda e alla documentazione agli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni;
10. restituire, anche mediante compensazione con importi dovuti da parte degli Organismi Pagatori, le somme eventualmente percepite in eccesso quale aiuto, ovvero sanzioni amministrative, così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali e comunitarie;
11. dare adeguata pubblicità al finanziamento pubblico, secondo gli obblighi riportati nell'Allegato III, Parte 1 punto 2 e Parte 2 punti 1 e 2 del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/14 **cfr paragr. 7.6.1.**

7.6.1 Disposizioni in materia di informazione e pubblicità.

I beneficiari delle operazioni cofinanziate ai sensi del presente bando sono tenuti a rispettare i seguenti obblighi informativi, a pena di decadenza e revoca del contributo accordato:

a) durante l'esecuzione di un'operazione ammessa a contributo:

- 1) per le operazioni che beneficiano di un sostegno pubblico totale superiore a 10.000 € a collocare almeno un poster con informazioni sull'operazione (formato minimo A3), che evidenzi il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un edificio. Per operazioni il cui sostegno pubblico superi 50.000 euro, apposizione, in luogo ben visibile al pubblico, di una targa informativa contenente indicazioni sul progetto, che metta in evidenza il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione Europea, dallo Stato italiano e dalla Regione Marche;
- 2) per gli investimenti per le quali il sostegno pubblico complessivo supera 500.000 €, esporre in un luogo facilmente visibile al pubblico un cartellone temporaneo di dimensioni rilevanti per ogni operazione che consista nel finanziamento di infrastrutture o di operazioni di costruzione per le quali il sostegno pubblico complessivo supera 500 000 EUR;

- *analoga documentazione contabile attestante il rispetto dell'obbligo di lavorazione per almeno il 60% di prodotto con caratteristiche di qualità per i settori indicati al capitolo 5.5.1;*

*Il beneficiario è pertanto tenuto, nei 60 giorni successivi a ciascuna scadenza annuale, dalla data di decorrenza dell'impegno e per i 3 anni successivi, a predisporre la suddetta documentazione. Per le domande estratte a controllo, da parte della Struttura Regionale preposta all'esecuzione dei controlli ex post, verrà richiesta la documentazione sopra specificata ai fini della verifica della effettiva applicazione dei contratti di fornitura (**Verifica del legame con la produzione primaria**). I contratti di fornitura possono essere sottoscritti anche da produttori di base diversi da quelli iniziali, che sostituiscono i primi nella fornitura di materie prime.*



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

3) per i beneficiari che dispongono di un sito web per uso professionale, inserire sul sito una breve descrizione dell'operazione evidenziando il nesso tra l'obiettivo del sito web e il sostegno di cui beneficia l'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi finalità e risultati, indicando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione Europea;

b) entro tre mesi dal completamento dell'operazione, il beneficiario espone, per gli investimenti finanziati, una targa informativa permanente (o adesivo ben visibile, in caso di beni mobili) o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni, in un luogo facilmente visibile al pubblico per ogni operazione il cui sostegno supera i 500.000,00 euro.

La suddetta cartellonistica oltre a riportare le informazioni sul progetto (nome, obiettivo dell'operazione e descrizione) che non debbono occupare più del 25% dello spazio del cartellone o della targa, debbono riportare altresì: l'emblema dell'Unione conforme agli standard grafici quali presentati sul sito

http://europa.eu/abc/symbols/emblem/download_en.htm, dello Stato Italiano e della Regione Marche. Ogni beneficiario è tenuto a mantenere il materiale di informazione e pubblicità di cui al presente articolo per un periodo di cinque anni successivi alla domanda di pagamento.

Le spese sostenute per ottemperare all'informazione pubblicità, sono eleggibili al cofinanziamento nella misura stabilita per l'operazione considerata.

7.7 CONTROLLI E SANZIONI.

Fatta salva l'applicazione dell'art. 63 del Reg. UE 809/2014, in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione del contributo¹⁹ si applicano le riduzioni e le esclusioni che saranno disciplinate da successivo atto della Giunta regionale, in attuazione del D.M. 23/01/2015 n. 180 e succ. modif. e integr.

7.8 RICHIESTE DI RIESAME E PRESENTAZIONE DI RICORSI

Avverso la comunicazione di esito istruttorio negativo o parzialmente negativo relativa alla domanda di variante, alla domanda di SAL e a quella di SALDO, il beneficiario può presentare al CCM memorie scritte entro il termine perentorio indicato nella comunicazione.

¹⁹ **Articolo 63 Revoca parziale o totale del sostegno e sanzioni amministrative**

1 I pagamenti sono calcolati in funzione degli importi risultati ammissibili nel corso dei controlli amministrativi di cui all'articolo 48.

L'autorità competente esamina la domanda di pagamento ricevuta dal beneficiario e stabilisce gli importi ammissibili al sostegno. Essa determina:

a) l'importo cui il beneficiario ha diritto sulla base della domanda di pagamento e della decisione di sovvenzione;

b) l'importo cui il beneficiario ha diritto dopo un esame dell'ammissibilità delle spese riportate nelle domanda di pagamento.

Se l'importo stabilito in applicazione del secondo comma, lettera a), supera l'importo stabilito in applicazione della lettera b) dello stesso comma di più del 10 %, si applica una sanzione amministrativa all'importo stabilito ai sensi della lettera b). L'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non va oltre la revoca totale del sostegno.

Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

2. La sanzione amministrativa di cui al paragrafo 1 si applica, mutatis mutandis, alle spese non ammissibili rilevate durante i controlli in loco di cui all'articolo 49. In tal caso la spesa controllata è la spesa cumulata sostenuta per l'operazione di cui trattasi. Ciò lascia impregiudicati i risultati dei precedenti controlli in loco delle operazioni in questione.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

La richiesta di riesame viene esaminata entro i quindici giorni successivi alla ricezione delle osservazioni.

A seguito dell'emanazione del provvedimento definitivo, il beneficiario può presentare:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione.

I provvedimenti di decadenza totale o parziale sono impugnabili davanti al giudice ordinario sulla base delle norme stabilite dal Codice di procedura civile

7.9 INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PUBBLICITÀ²⁰

Si informano i richiedenti che i dati personali ed aziendali indicati saranno oggetto di trattamento da parte della Regione Marche o dei soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati, con le modalità sia manuale che informatizzata, esclusivamente al fine di poter assolvere tutti gli obblighi giuridici previsti da leggi, regolamenti e dalle normative comunitarie nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate.

Il responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio Ambiente e Agricoltura in qualità di Autorità di Gestione presso cui possono essere esercitati i diritti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.

Al fine di esplicitare l'obbligo comunitario di pubblicare le informazioni relative ai beneficiari di fondi provenienti dal bilancio comunitario (Reg CE n. 1306/2013 art. 111 del Parlamento Europeo e del Consiglio) l'Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 pubblica l'elenco dei beneficiari (con relativo titolo delle operazioni e importi della partecipazione pubblica assegnati a tali operazioni) del sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR - Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.

ALLEGATO B

**CONDIZIONI GENERALI DI VALIDITÀ DEI REGIMI DI AIUTO DI STATO
E DI AMMISSIBILITÀ DELLE OPERAZIONI SOGGETTE
ALLE REGOLE SUGLI AIUTI DI STATO**

²⁰ D.Lgs. 30-6-2003 n. 196 . Codice in materia di protezione dei dati personali



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Tali condizioni si applicano a tutti gli aiuti in esenzione e notificati relativi alle misure/sottomisure del PSR 2014/2020

Come definito dall'articolo 2, punto 13, del regolamento (UE) n. 1303/2013 ai fini dell'attuazione delle misure del PSR sono considerati **aiuti di stato** gli aiuti rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFU.

Ai sensi dell'articolo 107 TFUE, le misure di sostegno finanziario concesso attraverso risorse pubbliche che siano idonee ad attribuire un vantaggio economico a talune imprese e a incidere sulla concorrenza sono in principio incompatibili con il diritto dell'Unione.

Tuttavia, la norma medesima contempla alcune deroghe, in base alle quali, in sostanza, una misura che integri le caratteristiche di un aiuto può essere compatibile con il diritto dell'Unione allorché persegue obiettivi di interesse generale chiaramente definiti (art. 107, paragrafi 2 e 3, TFUE).

Gli aiuti di Stato possono essere suddivisi in tre categorie:

- gli aiuti soggetti a notifica preventiva
- gli aiuti esenti dall'obbligo di notifica preventiva
- gli aiuti cd. *de minimis*.

Nel capitolo 12 del PSR sono indicate le misure per le quali è previsto un finanziamento nazionale integrativo, mentre nel capitolo 13 si individuano le Misure/sottomisure, azioni ed interventi del PSR che sono assoggettati alla normativa sugli aiuti di stato, e le norme di riferimento dell'Unione.

In particolare, al PSR si applicano le seguenti norme:

- 1) Comunicazione della Commissione Europea 2014/C 204/01 "Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali" pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 204 del 01/07/2014;
- 2) Comunicazione della Commissione Europea 2014/C 198/01 "Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione", pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 198 del 27/06/2014;
- 3) Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25/06/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 193 del 01/07/2014;
- 4) Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014 che dichiara alcune categorie di aiuto compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26/06/2014;
- 5) Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24/12/2013;

Ai regimi autorizzati/esentati dalla Commissione si applicano integralmente le disposizioni previste dalle parti comuni e specifiche di tali norme .



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Condizioni generali valide per tutti i regimi di aiuto di stato

Trasparenza degli aiuti ed intensità degli aiuti

I bandi di finanziamento e l'atto di concessione dell'aiuto devono riportare i riferimenti normativi alle regole sugli aiuti di stato dell'Unione applicabili, il titolo di dette norme e il riferimento agli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Per le Misure/sottomisure, azioni ed interventi del PSR che sono assoggettati alla normativa sugli aiuti di stato, il richiedente/beneficiario dell'aiuto è informato, se questo rientra tra i cosiddetti aiuti *de minimis*, o, in alternativa, è informato sul codice del regime di aiuto di stato in base al quale gli è concesso l'aiuto.

Al fine di garantire la trasparenza degli aiuti, i provvedimenti di concessione riportano sempre l'equivalente sovvenzione lordo (ESL) dell'aiuto.

Nel caso di aiuti concessi in forma di sovvenzione, l'ESL corrisponde all'importo dell'aiuto concesso.

Qualora si concedano aiuti nella forma di prestiti agevolati, l'ESL è calcolato sulla base del tasso di riferimento prevalente al momento della concessione; mentre, nel caso degli aiuti concessi sotto forma di garanzie, l'ESL è calcolato in base ad un metodo approvato dalla Commissione. Per questi tipi di aiuto, i bandi definiscono le specifiche norme e riferimenti necessari a stabilire qual è il tasso di riferimento ed il metodo di calcolo dell'ESL.

Gli aiuti erogati in più quote sono attualizzati al loro valore alla data di concessione degli aiuti. I costi ammissibili sono attualizzati al loro valore alla data di concessione. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione alla data di concessione degli aiuti e stabilito in base alle disposizioni della Commissione europea pubblicate al seguente link: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html

Non sono considerate trasparenti le seguenti categorie di aiuto:

- a) gli aiuti sotto forma di conferimenti di capitale;
- b) gli aiuti sotto forma di misure per il finanziamento del rischio.

Effetto di incentivazione

Sono concessi aiuti di stato che hanno esclusivamente un effetto di incentivante.

In linea generale, nell'ambito della programmazione dello sviluppo rurale, secondo quanto disposto dall'art. 65, comma 2, del Reg. (UE) n. 1303/2013, *“le spese sono ammissibili a una partecipazione dei fondi SIE se sono state sostenute da un beneficiario e pagate tra la data di presentazione del programma alla Commissione o il 1° gennaio 2014, se anteriore, e il 31 dicembre 2023. Inoltre le spese sono ammissibili per una partecipazione del FEASR solo se l'aiuto in questione è di fatto pagato dall'organismo pagatore tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2023”*.²¹

In base all'art. 65 Reg. (UE) n. 1303/2013, comma 6, non sono selezionati per il sostegno del FEASR le operazioni portate materialmente a termine o completamente attuate prima che la domanda di sostegno nell'am-

²¹ Il regolamento in italiano prescrive 31 dicembre 2022, si tratta in realtà di un refuso, essendo la data ultima quella del 31 dicembre 2023, come da versione inglese e come per gli altri fondi.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

bito del programma sia presentata dal beneficiario all'autorità di gestione, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario.

In caso di modifica del Programma la spesa è ammissibile solo a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di modifica alla Commissione (art. 65.9 Reg. (UE) n. 1305/2013).

In linea generale sono quindi considerate ammissibili (vale a dire selezionabili per il contributo comunitario) le operazioni ancora non portate materialmente a termine o completamente attuate, e le spese sostenute dal beneficiario successivamente alla presentazione della relativa domanda di sostegno, fatte salve:

- le spese generali di cui all'art. 45.2 a) b) c) del Reg. (UE) n. 1305/2013, effettuate nei 12 mesi prima della presentazione della domanda stessa e connesse alla progettazione dell'intervento proposto nella domanda di sostegno, inclusi gli studi di fattibilità;
- le spese sostenute nell'ambito della sottomisura 19.1, nonché le spese di "preparazione delle attività di cooperazione del GAL" (art. 35, par. 1, lett. c) del Reg. 1303/2013) e del "supporto tecnico preparatorio" (art. 44, par. 1, lett. b) del Reg. (UE) n. 1305/2013) previste per le sottomisure 19.3 e 19.4;
- le spese sostenute nell'ambito della misura 20;
- le spese sostenute nell'ambito della sottomisura 3.1 per la partecipazione ad un sistema di qualità tra la data di emanazione del bando e la presentazione della domanda di sostegno, qualora tali spese siano propedeutiche alla domanda di sostegno;
- inoltre, in base al paragrafo 1 dell'art. 60 comma 1 dello stesso regolamento, "*In deroga all'art. 65, paragrafo 9, del Reg. (UE) n. 1303/2013, in casi di emergenza dovuti a calamità naturali, i programmi di sviluppo rurale possono disporre che l'ammissibilità delle spese conseguenti a modifiche dei programmi possa decorrere dalla data in cui si è verificata la calamità naturale*";

Non si considera aiuto al funzionamento il sostegno concesso nell'ambito della misura 9 alle associazioni e organizzazioni di produttori riconosciute dal 1 gennaio 2014 per le attività rientranti nel piano aziendale che verrà presentato con la domanda di sostegno e comunque per le attività e le spese rispettivamente realizzate e sostenute successivamente alla presentazione della domanda di sostegno.

A tale riguardo, si applicano le procedure stabilite al paragrafo 2.1 delle presenti linee guida.

Cumulo degli aiuti di stato

Agli aiuti di stato validi ai fini dell'attuazione del PSR, si applicano le regole di cumulo previste dai regolamenti unionali pertinenti ed in particolare quelli previsti da:

- paragrafo 3.5, Parte I degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;
- articolo 8 del regolamento UE n. 702/2014, cosiddetto regolamento per l'esenzione dalla notifica degli aiuti a favore dei settori agricolo, forestale e delle zone rurali;
- articolo 8 del regolamento UE n. 651/2014, cosiddetto regolamento di esenzione generale dalla notifica;
- articolo 5 del regolamento UE n. 1407/2013, o regolamento *de minimis* generale

Le varie disposizioni normative a cui si fa riferimento hanno quale criterio generale che gli aiuti non possono essere cumulati con altri aiuti di stato o aiuti *de minimis*, in relazione agli stessi costi ammissibili, se tale



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

cumulo comporta il superamento dell'intensità dell'aiuto o dell'importo dell'aiuto più elevati fissati in un regolamento di esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.

Inoltre, nel caso degli aiuti *de minimis* concessi a un'impresa unica²² a norma del regolamento UE n. 1407/2013, tali aiuti possono essere cumulati con aiuti *de minimis* concessi a norma di altri regolamenti *de minimis* a condizione che non superino il massimale stabilito all'articolo 3 par. 2 del regolamento UE n. 1407/2013 (pari a 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari).

Condizioni generali valide per i regimi di aiuto di stato notificati o comunicati in esenzione dalla notifica

Clausola Deggendorf

Non è ammessa la concessione di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno. In altri termini, non è ammessa la concessione di aiuti di stato a imprese già beneficiarie di aiuti di stato dichiarati illegali e non rimborsati.

A riguardo, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 46 della Legge n. 234 del 24/12/2012 in particolare per quel che riguarda le modalità di verifica del rispetto di questa condizione.

*Imprese in difficoltà*²³

Non è ammessa la concessione di aiuti a imprese in difficoltà nei limiti ed eccezioni previste dalla normativa europea sugli aiuti di stato applicabile al regime di aiuti di stato cui si dà attuazione, articolo 1 comma 6 Reg UE 702/14.

Per imprese in difficoltà si intendono quelle definite all'articolo 2, paragrafo 14, del regolamento (UE) n.702/2014 e nella Parte I, capitolo 2.4, comma 15, degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (vedi nota 3).

²² Si veda definizione di "Impresa unica" riportata al paragrafo "Regole particolari per la concessione di aiuti in conformità al regolamento UE n. 1407/2013 (*de minimis* generale)".

²³ L'impresa in difficoltà è un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

- a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (31) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
 - il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e
 - il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Pubblicazione ed informazione

L'Autorità di Gestione del PSR pubblica, in un proprio sito web dedicato, <http://agricoltura.regione.marche.it/>, le informazioni minime previste dalla normativa dell'Unione (con particolare riferimento all'articolo 9 del regolamento UE n. 702/2014, all'articolo 9 del regolamento UE n. 651/2014, ed al paragrafo 3.7, Parte I degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali).

Regole particolari di applicazione dei regimi di aiuto comunicati in esenzione dalla notifica

Dimensione aziendale

Ai fini del controllo della dimensione aziendale dell'azienda richiedente l'aiuto ed in particolare per verificare lo status di micro impresa, piccola o media impresa (PMI), si applica la definizione di PMI fornita nell'allegato I del regolamento UE n. 702/2014.

Soglie di notifica

Agli aiuti di stato in regime di esenzione dalla notifica si applicano le soglie di notifica previste rispettivamente all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 651/2014 e all'articolo 4 del regolamento (UE) n.702/2014. Non sono concessi aiuti che superano tali soglie.

In relazione alle misure per le quali si prevede l'esenzione generale, Reg (UE) 651/14, si riportano di seguito i riferimenti degli articoli da applicare:

Misura 6.4	art. 41
Misura 7.2	art. 41
Misura 7.3.a	art. 52
Misura 7.4	art. 55 e 56
Misura 7.5	art. 55 e 56
Misura 7.6.a	art. 55 e 56

Le suddette soglie non devono essere eluse mediante il frazionamento artificiale dei regimi o dei progetti di aiuto.

In relazione alle misure per le quali si prevede l'esenzione settore agricolo Reg (UE) n.702/2014 si fa riferimento, in via non esaustiva, alle seguenti soglie di aiuto individuale calcolato come equivalente sovvenzione lorda (ESL):

Tipo di Intervento PSR 2014-2020	Riferimento al Reg. (UE) n. 702/2014	Soglia di notifica
aiuti agli investimenti materiali o immateriali nelle aziende agricole legate alla produzione agricola prima-	articolo 14	500.000 EUR per impresa e progetto di investimento



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ria (Tipo di intervento 4.1)		
aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli (Tipo di intervento 4.2 con prodotti allegato I in uscita)	articolo 17	7,5 milioni di EUR per impresa e per progetto di investimento
aiuti agli investimenti a favore della conservazione del patrimonio culturale e naturale presente nell'azienda agricola (Tipo di intervento 7.6.a)	articolo 29	500.000 EUR per impresa e per progetto di investimento
aiuti alla forestazione e all'imboschimento (Tipo di intervento 8.1)	articolo 32	7,5 milioni di EUR per progetto di formazione
aiuti a favore dei sistemi agroforestali (Tipo di intervento 8.2)	articolo 33	7,5 milioni di EUR per progetto di investimento destinato a un sistema agroforestale
aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali (Tipo di intervento 8.5)	articolo 35	7,5 milioni di EUR per progetto di investimento
aiuti agli investimenti per infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento del settore forestale (Tipo di intervento 4.3.a)	Articolo 40	7,5 milioni di EUR per progetto di investimento
aiuti agli investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste (Tipo di intervento 8.6)	Articolo 41	7,5 milioni di EUR per progetto di investimento
aiuti per investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli (Tipo di intervento 4.2)	Articolo 44	7,5 milioni di EUR per progetto di investimento



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

con prodotti non allegato I in uscita)		
--	--	--

Relazioni (art.12 Reg UE 702/14)

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione in formato elettronico una relazione annuale, di cui al capo III del regolamento (CE) n. 794/2004, sull'applicazione del presente regolamento relativamente all'intero anno o alla porzione di anno in cui esso si applica.

La relazione annuale contiene inoltre informazioni relative a quanto segue:

- a) epizootie o organismi nocivi ai vegetali di cui all'articolo 26;
- b) informazioni meteorologiche sulla natura, la portata, il luogo e il momento in cui si sono verificate le avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali di cui all'articolo 25 o le calamità naturali nel settore agricolo di cui all'articolo 30.

Controllo(art. 13 Reg UE 702/14)

Gli Stati membri conservano registri dettagliati contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni di cui al presente regolamento. I registri vengono conservati per dieci anni dalla data in cui sono stati concessi gli aiuti ad hoc o gli ultimi aiuti a norma del regime. Lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione, entro venti giorni lavorativi oppure entro un periodo più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni e i documenti giustificativi che la Commissione ritiene necessari per controllare l'applicazione del presente regolamento.

Utilizzo del Registro nazionale degli aiuti di stato

Gli aiuti di stato concessi a valere sul PSR 2014-2020 sono iscritti nel Registro informatico degli aiuti di stato predisposto dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF) disponibile nelle pagine internet del Sistema informativo agricolo nazionale. Il registro comprende anche il catalogo dei regimi di aiuto nel quale vengono inserite tutte le informazioni richieste dalla normativa europea appunto relative ai singoli regimi previsti dal PSR.

Al fine di compiere i controlli sul rispetto dei massimali di aiuto previsti dal regolamento *de minimis* generale, nelle more della piena operatività del Registro nazionale degli aiuti di stato (BDA) predisposto dal Ministero dello sviluppo economico e previsto dall'articolo 52 della Legge n. 234 del 24 dicembre 2012 e nelle more dell'approvazione dei criteri di interoperabilità di detto strumento con il Registro predisposto dal MIPAAF, vengono utilizzati i modelli "tipo" di dichiarazione sostitutiva elaborati ed approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 12 giugno 2014.

Ai sensi della L. n. 234 del 24 dicembre 2012, art. 52, comma 7, i provvedimenti di concessione ed erogazione degli aiuti indicano inserimento delle informazioni nel registro predisposto dal Mipaaf e l'avvenuta interrogazione dello stesso.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Le presenti indicazioni operative per la raccolta, la gestione ed il controllo dei dati e delle informazioni relative agli aiuti di stato rimangono comunque soggette e subordinate ai successivi eventuali provvedimenti del Ministero dello sviluppo economico di disciplina della BDA e delle regole di interoperabilità tra strumenti.

IVA Imposta sul valore aggiunto

In base a quanto previsto dall' art. 69 comma 3, lettera c, del Reg. (UE) n. 1303/2013 ed all'art. 7 par. 2 del reg.UE 702/14, l'imposta sul valore aggiunto non è ammissibile a un contributo dei fondi SIE , salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

In generale, quindi, il costo dell'IVA può costituire una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale, nell'ambito dei regimi di aiuto ai sensi dell'articolo 107 del Trattato.

L'IVA che sia comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.

~~È prevista una deroga nel caso in cui il sostegno sia erogato tramite strumenti finanziari. Ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 11, del regolamento 1303/2013 infatti, "il trattamento dell'IVA al livello degli investimenti realizzati dai destinatari finali non è preso in considerazione ai fini della determinazione dell'ammissibilità della spesa nell'ambito dello strumento finanziario". Nel caso di combinazione del sostegno erogato tramite strumenti finanziari con sovvenzioni dirette, alle sovvenzioni si applica comunque l'articolo 69, paragrafo 3, lettera e.~~